

**POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI
E L'INFEDELTA' DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI**

=====



**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
E GENERALE E INFEDelta' DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI**

DICHIARAZIONI - FRONTESPIZIO

Appendice nr. 19 Polizza n° IFL0008265
- cod. 007009012

Broker: MARSH S.p.A./PD

LA PRESENTE SOSTITUISCE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' LE SEGUENTI POLIZZE N.IFL0004765; N. IFL0004769; N. IFL0001693 E N. IFL0001690 E LE LORO SUCCESSIVE APPENDICI

1. Contraente	UNIONE AGENTI AXA Via della Moscova 38 – 20121 MILANO P.IVA: 80104480019
2. Assicurato	Tutti gli agenti facenti parte dell' Unione Agenti AXA
3. Attività professionale:	Intermediario Assicurativo iscritto in Sez. A) del RUI
4. Periodo di durata polizza:	Dalle ore 00:00 del 01/01/2019 Alle ore 24:00 del 31/12/2020
5. Massimale:	
Parte 1	
	RC Professionale: € 5.000.000,00 per sinistro, anno ed intermediario (persona fisica/società)
	RCT: € 2.500.000,00 per sinistro
	RCO: € 2.500.000,00 per sinistro
	RC Amministratori: € 1.000.000,00 per sinistro e intermediario (persona fisica/società)
	€ 5.000.000,00 in aggregato annuo
	RC Organi Istituzionali: € 2.000.000,00 per sinistro e per anno
Parte 2	
	Infedeltà: € 50.000,00 per sinistro € 1.000.000,00 in aggregato annuo
Parte 3	
	Cyber € 100.000,00 per sinistro, per anno e per intermediario (persona fisica/società) con aggregato di: € 3.000.000,00 per anno e per tutti gli Intermediari (persone fisiche/società)
	Sottolimito Trasferimento fraudolento dei fondi € 10.000,00 per sinistro, per anno e per intermediario (persona fisica/società) con aggregato di: € 1.000.000,00 per anno e per tutti gli Intermediari (persone fisiche/società)
6. Franchigie:	
Parte 1	
	RC Professionale: € 1.500,00 per sinistro – inopponibile al terzo danneggiato, attività ordinaria € 2.500,00 per sinistro – inopponibile al terzo danneggiato, dolo collaboratori
	RCT: € 250,00 per sinistro

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel. +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



RCO: € 2.500,00 per sinistro
RC Amministratori di agenzie € 2.500,00 per sinistro
(costituite in forma societaria)
RC Organi Istituzionali: € 1.500,00 per sinistro

Parte 2

Infedeltà: € 2.500,00 per sinistro Rif. Art. 4.4

Parte 3

Franchigia Generale Cyber: € 1.000,00 per sinistro
Periodo di carenza Cyber: 12 ore

7. Formazione del premio annuale: Dalle ore 00:00 del 01/01/2019 alle ore 24:00 del 31/12/2019

PARTE I

Sezione dalla I alla IV

Premio Imponibile €
Imposte al 22,25 % €
Totale €

PARTE II

Infedeltà

Premio Imponibile €
Imposte al 12,50 % €
Totale €

PARTE III

Cyber

Premio imponibile €
Imposte al 22,25 % €
Totale €

Rata semestrale dal 01/01/2019 al 30/06/2019

PARTE I

Sezione dalla I alla IV

Premio Imponibile €
Imposte al 22,25 % €
Totale €

PARTE II

Infedeltà

Premio Imponibile €
Imposte al 12,50 % €
Totale €

PARTE III

Cyber

Premio imponibile €
Imposte al 22,25 % €
Totale €

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47 176.225



Rata semestrale dal 30/06/2019 al 31/12/2019

PARTE I
Sezione dalla I alla IV
 Premio Imponibile € _____
 Imposte al 22,25 % € _____
Totale € _____

PARTE II
Infedeltà
 Premio Imponibile € _____
 Imposte al 12,50 % € _____
Totale € _____

PARTE III
Cyber
 Premio imponibile € _____
 Imposte al 22,25 % € _____
Totale € _____

8. Estensione Territoriale: Mondo Intero escluso USA e Canada

9. Data di Retroattività: Illimitata

PARTE III
Cyber: dalla ore 24.00 del 15/12/2018 (coincidente con la data di continuità)

10. Assicuratore: AIG Europe SA., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Milano, via della Chiusa 2.

Emessa in Milano il 14/05/2019

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia


Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di *Assicurazione*. Parte 1: Sezione I **Art. 5** Inizio e termine della garanzia. - **SEZ II Art. 21** Clausole Relative Alla Comunicazione - **SEZ IV Art. 2** Inizio e termine delle garanzie
 Parte 2: **Art. 3** Esclusioni; **Art. 4.1** Modifiche del contratto – comunicazioni all'assicuratore; **Art. 4.3** Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro e determinazione del danno indennizzabile; **Art. 4.4** Franchigia e altre assicurazioni; **Art. 4.5** Periodo di osservazione; **Art. 4.6** Limiti di indennizzo – massimale; **Art 4.7** Polizza precedente; **Art. 4.8** Cumulo di massimali; **Art. 4.12** Obblighi di revisione e controllo; **Art. 4.14** Iscrizione al RU
 Parte 3: **Art. 2** Casi di cessazione dell'assicurazione; **Art. 4** Nuove adesioni agenziali; **Art. 6** Proroga al pagamento del premio; **Art. 9** Recesso in caso di *sinistro*; **Art. 10** Norme di legge – Legge applicabile e interpretazione del contratto; **Art. 11** Foro competente e risoluzione delle controversie; **Art. 12** Controversie sull'interpretazione della polizza; **Art. 14** Non cedibilità; **Art. 15** Oneri fiscali.

Il versamento dell'importo di € 377.550,00 è stato effettuato a mie mani il 10/03/2019 in **MARSH S.p.A.**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
 Tel: +39 02 36901. Fax: +39 02 3690222. www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
 Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



PARTE 1
RC Professionale
RCT/O
RC Organi Istituzionali
RC Amministratori

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Assicurato": ciascuno degli Intermediari assicurativi in carica all'inizio del periodo di durata stabilito in polizza ovvero nominati nel corso dello stesso, purché:
 - siano muniti di regolare contratto di agenzia conferito dalle Società mandanti o comunque di un contratto di collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti;
 - siano debitamente iscritti nella sezione A) e nella sezione D) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private – Codice delle Assicurazioni Private; abbiano pagato i premi previsti dalla polizza.Se l'agenzia si configura come società, il termine Assicurato comprende anche i soggetti che ne hanno la responsabilità dell'attività di intermediazione, purché regolarmente iscritti nella medesima Sezione del Registro alla quale la società risulta iscritta;
- per "Contraente": UNIONE AGENTI AXA
- per "Franchigia": la parte di danno indennizzabile determinata in misura fissa che rimane a carico dell' Assicurato;
- per "Scoperto": la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene suo carico
- per "Sinistro": la richiesta di risarcimento relativa al verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Perdite Patrimoniali": i pregiudizi economici che non siano conseguenza diretta o indiretta di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali
- per "Attività Agenziale" l'attività professionale di Intermediario Assicurativo iscritto in Sez. A) del RUI, compresa l'Attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione Aperti a contribuzione definita per i trattamenti pensionistici complementari; definita, regolamentata: (i) dall'art. 106 del Codice delle

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro: Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Assicurazioni private (D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005) e ss.mm.ii., (ii) dalle altre leggi che la regolano, (iii) dalla normativa secondaria assicurativa, e pertanto, fra gli altri atti normativi, dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e ss.mm.ii., dalla circolare n. 551 del 1 marzo 2005 e ss.mm.ii e da ogni disciplina emanata dall'IVASS, (v) dalla normativa secondaria applicabile emanata da altre Autorità, nonché (vi) dalla propria mandante, conformemente alle relative disposizioni di Legge / o dalle leggi applicabili. .

- per "Garanzia Postuma"

Il periodo di tempo immediatamente successivo al termine della presente polizza durante il quale potrà essere denunciata per iscritto All'Assicuratore qualsiasi Richiesta di risarcimento mossa per la prima volta nei confronti dell'Assicurato, e di cui l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta durante tale periodo, a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia stata generata da errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di validità della polizza e successivamente alla data di retroattività.

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, come previsto dagli artt. 110 comma 3 e 112 comma 3 del Codice delle Assicurazione Private (D. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005) e ss.sm.ii., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali propri ovvero di negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella Sezione E), in conseguenza di un fatto commesso nell'esercizio dell'Attività Professionale di Agente e/o Cogente di assicurazione di Delegato Assicurativo e/o Socio e/o Associato, così come descritta in polizza e regolamentata secondo quanto previsto nella definizione di Attività Agenziale.

Art. 2 L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all' Assicurato:

- a) in conseguenza di perdita, distruzione o deterioramento di atti, titoli e documenti anche se a seguito di rapina, furto o incendio;
- b) in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'esplicazione dell'attività professionale e delle attrezzature ivi esistenti, comprese le insegne, siano esse luminose o no;
- c) Si intendono altresì assicurati i dipendenti ed i collaboratori dell'Assicurato, così come meglio dappresso definiti:
Dipendenti/collaboratori dell'Assicurato: si intendono tutte le persone che, in relazione all'esercizio dell'attività agenziale, operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", compresi i dirigenti, i procuratori e i produttori, i collaboratori in genere, nonché gli addetti alle vendite, comunque denominati, che siano incaricati dall'Assicurato ivi inclusi agenti principali e subagenti, che svolgono la loro attività anche al di fuori dei locali dell'agente per il quale operano.

Si conviene altresì di garantire:

- d) I dirigenti e procuratori di agenzia

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

e) Il personale ausiliario (con questa denominazione viene indicato il personale di organizzazione e/o produzione incaricato dalle Mandanti di operare presso la rappresentanza di cui è titolare l'Assicurato)

Art. 3 Novero dei terzi

Non sono considerati terzi;

- a) Le persone alle quali, in base alle definizioni di polizza compete la qualifica di Assicurato;
- b) Il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) Qualora l'assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentati, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) Dipendenti dell'assicurato che subiscano un danno durante lo svolgimento delle loro mansioni, fatto salvo quanto previsto dalla sezione RCT/O

L'Assicuratore riconosce a titolo esemplificativo e non limitativo la qualifica di terzo:

1. a tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione INAIL
2. al personale addetto alle pulizie e/o manutenzione, ai consulenti e professionisti e collaboratori in genere dell'Agenzia di cui l'Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte;
3. ai fornitori a qualsiasi titolo dell'Assicurato.

Art. 4 Esclusione dal novero dei terzi

La qualifica di terzo riconosciuta anche alle Mandanti del contratto di agenzia, si intende abrogata limitatamente all'attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione aperti, pertanto si conviene tra le parti che le Mandanti agenziali si intendono escluse dal novero dei terzi.

Si intende altresì abrogata limitatamente all'attività di raccolta dei fondi pensione aperti, la qualifica di terzo al Fondo pensione stesso di cui viene effettuata la raccolta di fondi assicurata.

Si conviene altresì che la qualifica di terzo delle mandante/i si intende abrogata nel caso in cui il danno si sia manifestato come conseguenza di un fatto doloso posto in essere dal personale ausiliario quale definito all'articolo 2 lett. E).

Art. 5 Inizio e Termine della Garanzia

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di polizza e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso dello stesso periodo in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita nelle DICHIARAZIONI di Polizza o, al più tardi, durante il periodo di Postuma di cui all'art. 6 GARANZIA POSTUMA, sempreché il fatto che ha dato origine alla Richiesta di risarcimento si sia verificato posteriormente alla data di retroattività delle DICHIARAZIONI di Polizza.

Art. 6 Garanzia postuma

L'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi in relazione a Richieste di risarcimento mosse per la prima volta nei confronti dell'Assicurato, e da lui denunciate per la prima volta all'Assicuratore durante il periodo di Garanzia Postuma, generate da errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato successivamente alla data di retroattività indicata nel frontespizio di polizza e comunque anteriormente alla data di cessazione della presente polizza.

Nel caso in cui la presente polizza risultasse cessata o cancellata, l'Assicurato avrà diritto di usufruire della Garanzia Postuma della durata di 10 anni immediatamente successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo, alle seguenti condizioni:

- 1) Nel caso in cui l'Assicurato abbia cessato la propria attività professionale, avrà diritto di usufruire della Garanzia Postuma della durata di 10 anni immediatamente successivi alla data di cessazione dell'attività.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- 2) Nel caso in cui la presente polizza venisse sostituita con un'altra, sottoscritta da altro assicuratore, avente le caratteristiche minime previste dalla normativa vigente, la Garanzia Postuma sarà prestata alle seguenti condizioni:
- i) L'Assicurato avrà diritto di usufruire della Garanzia Postuma di 5 anni successivi alla data di mancato rinnovo della presente polizza; la copertura prestata per i suddetti 5 anni sarà da considerarsi a primo rischio. L'Assicurato avrà comunque l'obbligo di dare comunicazione della richiesta di risarcimento mossa nei suoi confronti sia all'Assicuratore che alla compagnia Assicurativa che ha sottoscritto la Nuova polizza per il medesimo rischio.
 - ii) Per i successivi 5 anni, la Garanzia Postuma sarà prestata in Differenza di Limiti e Differenza di Condizioni rispetto alla Nuova polizza sottoscritta da altro Assicuratore per il medesimo rischio.
Qualora la Nuova polizza sottoscritta da altro Assicuratore per il medesimo rischio risultasse non operante in relazione a un sinistro denunciato dall'Assicurato, o qualora il massimale della Nuova polizza sottoscritta da altro Assicuratore per il medesimo rischio fosse esaurito, la Garanzia Postuma opererà in eccesso a qualsiasi limite o sottolimito della Nuova polizza sottoscritta da altro Assicuratore per il medesimo rischio.
 - iii) Nel caso in cui la Nuova polizza sottoscritta da altro Assicuratore per il medesimo rischio non venisse rinnovata dopo il quinto anno, la presente Garanzia Postuma verrà prestata in eccesso al massimale della suddetta polizza, il quale verrà considerato come franchigia a carico dell'Assicurato."

Art. 7 Massimale RC Professionale

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di cui all'art. 5 delle Dichiarazioni di polizza.

Con effetto dall'origine del presente contratto si precisa che il Massimale di cui all'articolo 5 delle Dichiarazioni rese nel frontespizio di polizza costituirà la massima somma indennizzabile per ogni sinistro e all'anno globalmente per tutti i sinistri di ciascun intermediario regolarmente iscritto alla Contraente.

Qualora il fatto che ha dato origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il fatto stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto, anche gli altri atti fossero contestati all'Assicurato successivamente.

Art. 8 Franchigia

L'Assicuratore risponderà delle Perdite Patrimoniali esclusivamente qualora la Richiesta di Risarcimento superi l'ammontare della franchigia fissa ed assoluta di cui alla voce Franchigie di cui alle Dichiarazioni - Frontespizio di Polizza, rimanendo tale ammontare non assicurabile a carico dell'Assicurato e ciò con riferimento a tutte le Perdite Patrimoniali di cui alla presente sezione RC Professionale nei casi in cui l'indennizzo da parte della Contraente o dell'Assicurato sia richiesto o permesso ai sensi di legge.

Si precisa che la franchigia RC Professionale di cui sopra non sarà da intendersi opponibile al terzo danneggiato.

Un unico ammontare di franchigia verrà applicato alle Perdite Patrimoniali derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento relative ad un singolo Atto Professionale o ad Atti Professionali connessi.

Art. 9 Indennità per presenze processuali

In caso l'Assicurato o un suo dipendente sia presente come testimone processuale in un procedimento giudiziale relativo ad una Richiesta di Risarcimento rientrante nelle garanzie prestate dalla presente polizza, l'Assicuratore si obbliga a garantire all'Assicurato per ciascun giorno di presenza processuale, quanto segue:

- Euro 150,00 al giorno per socio o amministratore
- Euro 75,00 al giorno per impiegato rientrante nella definizione di Assicurato

Tale garanzia viene prestata con un massimo risarcimento pari a **Euro 25.000,00** per sinistro e per anno

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Art. 10 Delimitazioni dell'assicurazione - esclusioni

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- 1) morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
- 2) fatti compiuti dopo la revoca dall'incarico conferito all'Assicurato;
- 3) mancata performance.

La presente polizza inoltre non copre qualsiasi richiesta di risarcimento inoltrata dall'Assicurato:

- a) per insolvenza dell'Assicurato e/o Assicuratori stessi;
- b) per danni attribuibili a responsabilità civile che incomba all'Assicurato in virtù di impegni contrattuali;
- c) per somme dovute a qualunque titolo dall'Assicurato per pagamento di multe (eccetto quelle inflitte ai clienti dell'Assicurato), ammende, contributi in genere compresi quelli sociali, per provvigioni o compensi ed indennità dovuti ai propri dipendenti in forza del contratto di lavoro o per qualsiasi altro motivo;
- d) per sinistri che si manifestino in conseguenza di negligenza, errore, omissione, fatti colposi in genere imputabili ai dipendenti delle Direzioni delle Mandanti con l'eccezione del personale ausiliario quale definito all'art. 2 lettera c);
- e) per la quale l'Assicurato abbia diritto a qualsiasi indennità a termini di altre assicurazioni, salvo per l'eccedenza del danno che sarebbe stata sopportata in proprio dall'Assicurato stesso qualora non fosse stata stipulata la presente polizza.
- f) per sinistri che si manifestano in conseguenza di fatti dolosi commessi dalla Contraente e/o Assicurati di cui frontespizio di polizza;
- g) gestione di polizze e servizi finanziari per qualsiasi sinistro attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connesso, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue:
 - operazioni sul capitale
 - finanziamenti
 - ricapitalizzazioni
 - liquidazioni o vendite di beni
 - azioni o quote societarie in genereo a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti.
- h) **valore futuro/rendimento** per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
 - disponibilità di fondi
 - proprietà immobiliari o personali
 - beni e/o merci
 - qualsiasi forma di investimentoche abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
- i) vendita prodotti finanziari non assicurativi
L'assicurazione non vale per qualsiasi Richiesta di Risarcimento attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti a contenuto finanziario quali a titolo esemplificativo Bond e/o Lever.
Si precisa che per prodotto finanziario assicurativo sono da intendersi i prodotti di cui ai rami Vita di bilancio e pertanto Ramo I - Vita Umana; Ramo III - Linked; Ramo V - Capitalizzazione.
- l) L'Assicurazione vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento presentate all'Assicurato dalle Società Mandanti o da società controllate e/o collegate alla mandante/i, relativamente ai rischi oggetto della presente polizza.
Non vale invece per gli eventuali altri danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento presentati dalla mandante/i che non siano collegabili e direttamente conseguenti all'attività professionale così come definita alla Sezione Definizioni
Si intendono, invece, incluse le diverse richieste di risarcimento presentate dai terzi danneggiati qualora ricomprese ai sensi di polizza ex sez. 1 Responsabilità civile professionale.
- m) Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- a. che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, salvo il caso in cui il fatto dannoso non ebbe alcun rapporto con detti avvenimenti;
- b. verificati si in connessione con fenomeni di radioattività, con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc..

Art. 11 Estensione territoriale.

I. La presente polizza terrà indenne l'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali propri ovvero di negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge in conseguenza di un fatto commesso nell'esercizio dell'Attività Professionale descritta in polizza, regolamentata (i) dall'art. 106 del Codice delle Assicurazioni private (D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005) e ss.mm.ii., (ii) dalle altre leggi che la regolano, (iii) dalla normativa secondaria assicurativa, e pertanto, fra gli altri atti normativi, dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e ss.mm.ii., dalla circolare n. 551 del 1 marzo 2005 e ss.mm.ii e da ogni disciplina emananda dall'IVASS, (v) dalla normativa secondaria applicabile emanata da altre Autorità, nonché (vi) dalla propria mandante, conformemente alle relative disposizioni di Legge / o dalle leggi applicabili., derivanti da danni o perdite patrimoniali e/o richieste di risarcimento fatte contro l'Assicurato che riguardano: qualsiasi violazione di legge o regolamento del territorio di cui all'art. 8 delle dichiarazioni di polizza.

II. qualsiasi Fatto Commesso che sia soggetto a legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del suindicato territorio;

qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato, nelle quali gli Assicurati siano a qualsiasi titolo implicati.

III. qualsiasi violazione di legge o regolamento del territorio

Art. 12 Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'Assicurato, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale in cui sia incorso l'Assicurato, a termini e condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

Art. 13 Ingiuria e diffamazione

E' compresa la responsabilità civile derivante all' Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso a cagione di ingiuria o diffamazione commesse dall'Assicurato stesso o da talune delle persone menzionate alla lettera c) dell' art. 2 Sezione I, nell'ordinario esercizio dell'attività professionale sopra indicata.

Art. 14 Tutela dati personali

L'Assicurazione comprende le richieste di risarcimento danni contro le persone responsabili del trattamento dei dati e degli incarichi nello svolgimento della propria attività professionale. L'Assicurazione si riferisce alle attività inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), del Regolamento Europeo GDPR (General Data Protection Regulation) e successive ed eventuali modifiche.

Art. 15 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Tale estensione è prestata fino ad un massimo risarcimento di €. 258.000,00 per sinistro, previa applicazione di una franchigia assoluta di € 2.580,00 per sinistro.

Art. 16 Responsabilità solidale intermediari assicurativi

In recepimento del Decreto sviluppo 18 ottobre 2012 N.179 Sez.VII Art. 10-11, convertito in legge n.221/2012, di comune accordo tra le parti dalle ore 00:00 del 18/10/2012 resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri intermediari, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Si precisa l'operatività della Polizza relativamente ai rapporti di collaborazione intrapresi con gli

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2630954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Intermediari iscritti nella sezione A e/o B del RUI nonché con gli Intermediari iscritti nella sezione D dello stesso, come previsto dal Decreto Legislativo n.221/2012.

Art. 17 Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.

Definizione spese per il ripristino

si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico

Art. 18 Perdita di profitto

Definizioni:

Perdita di reddito: La perdita di profitto netto sofferta dall'Assicurato in seguito ad un *Fatto Dannoso* e/o le Spese supplementari dallo stesso sostenute per ridurre tale perdita pecuniaria.

Periodo di indennizzo: il periodo della durata di 1 anno che decorre dal giorno in cui un cliente dell'Assicurato procede alla risoluzione del contratto di assicurazione Intermediato dall'Assicurato stesso, a condizione che tale risoluzione contrattuale:

- 1) sia una conseguenza diretta ed esclusiva di una richiesta di risarcimento aperta e risarcibile secondo i termini della garanzia RC professionale, e
- 2) avvenga entro 2 anni dalla data in cui sia stata notificata per la prima volta la suddetta richiesta di risarcimento.

Periodo di riferimento: il periodo di un anno la cui scadenza coincide con la decorrenza del periodo di indennizzo.

Fatto Dannoso: una richiesta di risarcimento coperta dalla garanzia di responsabilità Civile Professionale della presente polizza, che provochi una significativa riduzione della clientela dell'Assicurato, con conseguenti perdite di reddito a danno di quest'ultimo.

A) PERDITA DI REDDITO

L'assicuratore indennizzerà un importo pari alla perdita di reddito, al netto delle imposte, sofferta dall'Assicurato durante il *periodo di indennizzo* a seguito di un *Fatto Dannoso*.
La presente garanzia opera a condizione che:

- a) L'Assicurato, a proprie spese, dimostri per iscritto all'Assicuratore, la diretta connessione tra la *Perdita di reddito* e la perdita di clientela causata dal *Fatto Dannoso*.
- b) L'Assicurato dimostri che la *Perdita di Reddito* sia diretta ed esclusiva conseguenza di un *Fatto dannoso*.
- c) L'Assicurato dimostri all'Assicuratore di aver preso tutte le misure necessarie per mitigare qualsiasi *Perdita di Reddito*.

La *Società* pagherà all'Assicurato i costi da lui sofferti per mitigare la *Perdita di Reddito* a condizione che:

- i) Tali Spese siano state preventivamente approvate dall'Assicuratore, e

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



ii) che tali costi non siano superiori alla *Perdita di Reddito* che l'*Assicurato* avrebbe sofferto qualora i costi per mitigare tale perdita non fossero stati sostenuti.

- a) Nella quantificazione della *Perdita di Reddito*, per l'accertamento della somma da pagare secondo quanto disposto dalla presente garanzia, verrà considerato dall'Assicuratore anche il volume di fatturato dell'*Assicurato* durante il *Periodo di Riferimento*.
- b) La somma totale risarcibile dall'Assicuratore non potrà in alcun caso essere superiore al profitto, al netto delle imposte, generato dall' *Assicurato* durante il *Periodo di Riferimento*.

La suddetta Garanzia è prestata nell'ambito di un sottolimito di indennizzo di € 250.000,00 per sinistro e per anno.

B) CALCOLO DELLA PERDITA DI REDDITO

Per determinare la *Perdita di Reddito* e il conseguente eventuale ammontare di quanto indennizzabile ai sensi della presente estensione di garanzia, l'Assicuratore considererà quanto segue:

- a) La situazione reddituale dell'*Assicurato* prima del verificarsi del *Fatto Dannoso*,
- b) Il fatturato che l'*Assicurato* avrebbe potuto generare se non si fosse verificato il *Fatto Dannoso*, calcolato sulla base del reddito accumulato nel corrispondente periodo dell'ultimo esercizio finanziario, e
- c) la percentuale di profitto netto sul fatturato annuale, ottenuto nell'ultimo esercizio finanziario.

Il calcolo della *Perdita di Reddito* non include, e la presente polizza non copre, i redditi netti che sarebbero stati ottenuti come risultato di un aumento di volume d'affari dovuto a condizioni di mercato favorevoli.

Il calcolo della *Perdita di Reddito* sarà basato sulla perdita di effettivo profitto netto dell'*Assicurato*, causata da una riduzione del fatturato, o da un aumento di costi e spese, direttamente attribuibili ad un *Fatto Dannoso*.

C) PERIZIA

Se l'Assicuratore e l'*Assicurato* ("le Parti") non dovessero concordare sulla misura della *Perdita di reddito*, avranno entrambi facoltà di chiedere per iscritto una terza valutazione della suddetta *Perdita di Reddito*.

In tal caso ciascuna delle Parti selezionerà un perito competente ed imparziale.

I periti selezionati nomineranno congiuntamente un esperto che abbia non meno di dieci (10) anni di esperienza, che sia socio di una delle principali società internazionali e/o nazionali di consulenza, operanti nel settore della valutazione dei danni.

Ciascun perito indicherà separatamente la propria quantificazione della *Perdita di Reddito*.

Qualora i periti nominati dalle Parti non giungessero ad un accordo in merito alla quantificazione della *Perdita di Reddito*, ogni decisione dell'esperto nominato congiuntamente dalle Parti stesse sarà definitiva e vincolante.

Ciascuna delle Parti pagherà il perito nominato, le spese per l'esperto nominato congiuntamente saranno invece sostenute in parti uguali dalle Parti stesse.

Qualsiasi valutazione e/o quantificazione della *Perdita di Reddito* dovrà essere effettuata in conformità a tutti i termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza.

ESCLUSIONI

La presente copertura non sarà in alcun modo operante per qualsiasi *Perdita di Reddito* che non sia direttamente connessa ad un *Fatto Dannoso*.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806,
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



SEZIONE II - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 19 Obblighi dell'assicurato

L'Assicurato non si assumerà responsabilità, o non liquiderà alcuna spesa in connessione a ciò senza il consenso scritto dell'Assicuratore, che avrà il diritto, in qualsiasi momento, di assumere e condurre a nome dell'Assicurato la difesa o la definizione di qualsiasi richiesta di risarcimento.

L'Assicuratore non liquiderà alcuna richiesta di pagamento senza il consenso dell'Assicurato, se, comunque, l'Assicurato si rifiuterà di dare la propria approvazione a qualsiasi definizione di richiesta di risarcimento prospettata dall'Assicuratore e deciderà di contestare o continuare qualsiasi procedimento legale in connessione con tale richiesta di risarcimento, l'esposizione dell'Assicuratore non eccederà la somma per la quale tale richiesta di risarcimento potrebbe essere stata così liquidata più gli oneri e le spese sostenute con il proprio consenso sino alla data della contestazione da parte dell'Assicurato.

Art. 20 Indennizzo superiore al massimale

Se, per definire una richiesta di risarcimento fatta all'Assicurato, deve essere pagata una somma superiore al massimo stabilito in questa polizza, l'indennizzo effettuato dall'Assicuratore per gli onorari e le spese sostenute con il suo consenso, sarà nella proporzione che intercorre fra l'ammontare del massimale di polizza e la somma pagata per definire tale richiesta di risarcimento.

Art. 21 Clausole relative alla comunicazione

Come condizione essenziale al suo diritto di essere coperto a termini di questa polizza, l'Assicurato dovrà informare per iscritto l'Assicuratore su:

- a) qualsiasi richiesta di risarcimento fatta all'Assicurato:
- b) qualsiasi avviso notificato (esclusi i rilievi amministrativi) da qualsiasi persona all'Assicurato con l'intento di ritenerlo responsabile per danni causati da qualsiasi infrazione al dovere, commessa dallo stesso Assicurato nella sua qualità di agente di assicurazione o intermediario in genere, e in entrambi i casi l'Assicurato, dietro richiesta, dovrà fornire all'Assicuratore tutte le informazioni che la stessa possa ragionevolmente richiedere.
Se durante il periodo di validità di questa polizza, l'Assicurato verrà a conoscenza di qualsiasi evento che possa dare origine in periodo successivo ad una rivendicazione contro di lui per violazione dei suoi doveri di agente di assicurazione o intermediario in genere a causa di qualsiasi atto di negligenza, errore od omissione, dovrà informare per iscritto l'Assicuratore su tali eventi nel termine previsto dal successivo art 31; in tal caso qualsiasi rivendicazione che possa essere fatta in seguito contro di lui a seguito di tale atto di negligenza, errore od omissione, sarà considerata ai termini di questa polizza, come avvenuta durante il periodo di validità della stessa.
Qualora, a seguito di cessazione di mandato o per altre cause l'Assicurato intenda rinunciare a benefici derivanti dalla presente polizza, la garanzia sarà operante anche per le denunce dei sinistri che, pur essendo stati originati da fatti avvenuti durante il periodo di assicurazione, si siano manifestati e siano conseguentemente stati denunciati entro 5 anni dalla cessazione stessa (resta fermo quanto disposto dall'art. 6)

Se durante il periodo di validità della polizza è stata notificata per iscritto all'Assicuratore una Richiesta di Risarcimento ai sensi di quanto precede, allora qualsiasi Richiesta di Risarcimento susseguente ad essa, fatta contro l'assicurato e comunicata all'Assicuratore, che presumibilmente si riferisca, direttamente o indirettamente, ai fatti dichiarati nella Richiesta di Risarcimento per la quale è stato notificato tale avviso, così come qualsiasi Richiesta di Risarcimento presumibilmente riferibile a qualsiasi atto professionale uguale si considererà, ai fini della valutazione della copertura, effettuata al momento in cui tale primo avviso è stato notificato.

Se durante il periodo di durata della polizza, la Contraente o l'assicurato si rendono conto che il verificarsi di una certa circostanza possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento contro di loro e agiscono di conseguenza, avvisando per iscritto l'Assicuratore delle circostanze e dei motivi che possano fare sorgere questa responsabilità, e forniscono altresì dettagli relativi a date e persone coinvolte, allora qualsiasi richiesta di risarcimento in seguito a ciò rivolta contro gli Assicurati,

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



comunicata all'Assicuratore e presumibilmente riferentesi, direttamente o indirettamente, a queste circostanze, ovvero ad atti Professionali uguali o inerenti all'albo professionale addotto o contenuto nelle circostanze medesime, sarà considerata, ai fini della valutazione della copertura, come effettuata al momento in cui ne fu comunicato l'avviso.

Art. 22 Termini per la denuncia del sinistro

L'Assicurato, in occasione di un evento che possa dare luogo ad un sinistro è tenuto, entro e non oltre il 10 ° giorno da quando ne sia venuto a conoscenza, a dare notizia all'Assicuratore mediante email, fax, posta ordinaria, lettera raccomandata o pec contenente una dettagliata relazione.

L'Assicurato deve inoltre fornire tutte le informazioni, i documenti e le prove che potessero venirgli ragionevolmente richieste dall'Assicuratore e dai suoi mandatari. In caso di sinistro presumibilmente doloso è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità Giudiziaria.

Art. 23 Azione di rivalsa

Per qualsiasi pagamento effettuato a termini di polizza in relazione ad una richiesta di risarcimento, l'Assicuratore potrà esercitare l'azione di rivalsa che competerebbe all' Assicurato. L'Assicuratore non eserciterà comunque tale diritto nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 2 lett. c), a meno che gli stessi abbiano posto in essere il fatto doloso

Art. 24 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né di spese di giustizia penale.

SEZIONE III - Sezione RCT/O

A. Oggetto della Garanzia

L'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per morte, lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione i rischi derivanti da:

- proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- proprietà e/o conduzione di fabbricati destinati direttamente od indirettamente (Agenzie o Sub-Agenzie) all'attività esercitata per la quale è stipulata l'assicurazione, comprese le relative pertinenze;
- organizzazione di attività ricreative, comprese gite aziendali, manifestazioni sportive, culturali diverse, purché tutte collegate e relative all'attività esercitata;
- proprietà di attrezzature pubblicitarie, insegne e cartelloni, ovunque installati;
- partecipazioni a fiere, mostre ed esposizioni, congressi e convegni compreso allestimento, montaggio e smontaggio degli stands

L'Assicuratore si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modifiche per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modifiche o eccedenti le prestazioni

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale. Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

1. INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive modifiche
2. INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n° 222 e successive modifiche od integrazioni.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

B. Novero dei terzi

Agli effetti della garanzia RCT/O della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati, gli stagisti ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Per prestatori di lavoro si intendono:

1. I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge
2. I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38 e successive modifiche;
3. I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.

Per retribuzioni lorde si intendono:

tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio dei lavoratori interinali.

C. Responsabilità per conduzione veicoli

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all' Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida per suo conto di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell' Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Assicuratore nei confronti dei responsabili. L'assicurazione vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante all' Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del C.C., di lavori in genere affidati a terzi e/o collaboratori, purché inerente all'attività dichiarata dall' Assicurato stesso.

D. Danni a cose altrui derivanti da incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose degli Assicurati o da loro detenute. Resta inteso che nel caso esista polizza incendio compreso il rischio "ricorso vicini" e "rischio locativo", la presente estensione opererà a secondo rischio dopo esaurimento della garanzia prestata con la suddetta polizza incendio e comunque con limite di € 516.000,00.

E. Lavori di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria

Le garanzie sono estese alla responsabilità civile verso terzi derivanti da lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed impianti e gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento, effettuati in proprio o ceduti in appalto. In quest'ultimo caso la presente estensione vale per la responsabilità civile derivante all' Assicurato quale committente dei lavori stessi.

F. Responsabilità in qualità di docente/formatore

E' compresa la Responsabilità civile dell'Assicurato anche nella sua qualità di docente e/o formatore

G. Buona fede INAIL

Si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell' Assicurato in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti a riguardo.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto tale Istituto avesse liquidato all'infortunato o agli aventi causa, l'Assicuratore risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato, ma sarà in tale caso inoperante la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi.

Quanto suddetto è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora la regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

H. Mezzi sotto carico e scarico - mezzi in sosta

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono compresi i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi, qualora siano di proprietà dell'Assicurato. Sono altresì esclusi i danni da furto e mancato uso. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 25,00 per ogni mezzo danneggiato.

I. Malattie professionali

L'Assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegata al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione dell'Assicuratore:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.

La presente garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:

- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione di cui ai punti a) e b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3. per le malattie professionali che si manifestino 12 mesi dopo dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di cui all'art. 4 del frontespizio di polizza.

L. Precisazione D.L. 626/94 e 81/2008

Ferma restando l'esclusione dei sinistri causati volontariamente dall'Assicurato, l'Assicuratore conferma che non solleverà eccezioni qualora venga accertato che il danno è conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

M. Estensione R.C. Responsabile Servizio Sicurezza

La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.L. 626/94 e 81/2008,

Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori familiari o dai dipendenti dell'Assicurato stesso.

N. Franchigia RCT/O

Rimane a carico dell'Assicurato la franchigia del punto 6 delle Dichiarazioni - Frontespizio di Polizza.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel. +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



SEZIONE IV RESPONSABILITA' CIVILE ORGANI ISTITUZIONALI

La presente polizza è stipulata a garanzia dei rischi derivanti a tutti coloro che rivestono incarichi e/o funzioni previste dallo Statuto del Unione Agenti AXA nello svolgimento della loro attività istituzionale.

A Maggior precisazione pertanto, relativamente alla presente sezione, la definizione di assicurato deve intendersi quella di seguito riportata:

Assicurato: Gli Associati e/o dipendenti di Unione Agenti AXA che rivestono cariche previste dall'organigramma per le funzioni previste dallo Statuto nonché quelle deliberate dagli Organi Statutari; nonché gli Associati del Gruppo che rivestono cariche in seno alla Cassa di Previdenza Agenti. Tale qualifica "Assicurati" vale anche con riferimento alle attività svolte in funzione dello specifico incarico. Sono invece considerati terzi anche professionisti regolarmente iscritti a Unione Agenti Axa.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Oggetto dell'assicurazione

a) L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per danni e per perdite patrimoniali cagionati a terzi, nell'esercizio delle Sue attività istituzionali oltre che per effetto di comportamenti, atti o provvedimenti anche disciplinari.

E' sempre escluso il caso di dolo dell' Assicurato.

b) L'Assicurazione vale anche per gli incarichi svolti dagli assicurati, in rappresentanza dell' Ente di appartenenza, in altri Organi Collegiali.

La garanzia copre in tal caso la sola responsabilità personale e diretta dell' Assicurato, con esclusione della quota di responsabilità che possa al medesimo far carico in via di solidarietà.

c) La copertura si estende alla R.C. così come meglio disciplinato nella sezione III RCT/O nello svolgimento delle proprie attività istituzionali

d) A parziale deroga delle Condizioni Generali, per i procedimenti penali promossi dai terzi danneggiati nei confronti dell' Assicurato, l'Assicuratore si assume a proprio carico le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa comprese quelle eventualmente liquidate dal Giudice in favore della controparte.

L'Assicurato ha sempre la possibilità di indicare all'Assicuratore il nominativo di un legale di sua fiducia a cui si vuole sia affidata la causa ed in questo caso l'indicazione sarà vincolante per la transazione della vertenza senza il preventivo benestare dell'Assicurato.

La presente garanzia è prestata entro il limite indicato al punto 5 delle dichiarazioni/frontespizio di polizza.

2. Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli assicurati nel corso del periodo di efficacia dell' assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre la data di retroattività indicata nel frontespizio di polizza. L'assicurazione vale, inoltre, per le richieste di risarcimento avanzate nei due anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, sempreché riconducibili a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto e sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano stipulato altra polizza di responsabilità civile con altra Impresa.

3. Nuove disposizioni

In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni relative ai compiti istituzionali dell' Assicurato, ciascuna delle parti ha facoltà, entro tre mesi dall' entrata in vigore di dette disposizioni, di proporre nuove condizioni ed in caso di mancato accordo, di recedere dal contratto con preavviso di 60 gg.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



4. Precisazioni sull'operatività

Per Assicurato, oltre al Consiglio Direttivo, sono intesi anche i singoli componenti del Consiglio in carica per la propria responsabilità personale. Il massimale si intende in ogni caso valido anche in caso di responsabilità di più Consiglieri assicurati.

5. Franchigia

La franchigia a carico dell'Assicurato è quella prevista dall'art. 6 delle Dichiarazioni - Frontespizio di Polizza.

SEZIONE V RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI (Garanzia complementare – forma «claims made»)

Art. 1 Definizioni aggiuntive

1.1 ASSICURATO - Ognuno degli Amministratori e dei Dirigenti dell'agenzia costituita in forma societaria

1.2 TERZI - è considerato terzo ogni soggetto diverso dai seguenti:

A) l'Assicurato, inteso come la persona fisica che è titolare di agenzia di assicurazioni e svolge l'Attività di intermediazione assicurativa esercitata in base alle norme vigenti e sul presupposto dell'esistenza di regolare contratto di agenzia conferito da una o più imprese assicurative mandanti compresa la raccolta delle adesioni ai Fondi Pensione Aperti a contribuzione definita, riguardanti i trattamenti pensionistici complementari e purché:

a) sia in carica alla data d'inizio del periodo di assicurazione oppure venga nominato e/o subentri ad altro titolare di agenzia nel corso dello stesso periodo;

b) sia iscritto nella sez. A del RUI o abbia presentato domanda di iscrizione alla sez. A del RUI secondo la normativa vigente;

(c) sia iscritto al Gruppo Agenti Contraente di questo contratto.

In caso di più persone fisiche che siano contitolari della stessa agenzia ciascuno di loro rientra in questa definizione di Assicurato e col termine "TITOLARE" si intende comprendere ogni contitolare e tutti i contitolari insieme.

Ove titolare dell'agenzia sia una società, il termine Assicurato comprende, oltre alla società stessa, anche ognuno dei suoi rappresentanti legali.

I soggetti rientranti in questa definizione e i loro rispettivi dipendenti e collaboratori prendono parte all'Attività Esercitata tanto all'interno che all'esterno dei locali dell'agenzia nonché dei punti remoti e di altri punti vendita anche presso aziende od Enti Pubblici.

B) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

C) quando l'Assicurato non è una persona fisica, i soci, il legale rappresentante nonché le persone fisiche che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. B);

D) gli autori o co-autori del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sono considerati TERZI i collaboratori e le persone fisiche o giuridiche iscritte nella sezione E del RUI che operano nell'agenzia o per conto di essa.

1.3 FATTO DANNOSO - Negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo, e altri analoghi atti commessi da un Assicurato, da solo o con il concorso di altri Amministratori o Dirigenti dell'agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni così come previste dalle normative vigenti in materia o dallo statuto societario.

1.4 SINISTRO - La richiesta di risarcimento avanzata da terzi contro l'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, per perdite patrimoniali cagionate dal fatto dannoso sopra definito. Le richieste di risarcimento derivanti da uno stesso fatto dannoso, anche se avanzate da persone diverse, danno luogo a un unico sinistro; in questo caso, la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte quelle successive.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

1.5 OPERAZIONE - Uno dei seguenti eventi:

- (i) la **Società** viene acquisita da o si fonde in o si fonde con (in modo da non essere più la controllante), o vende l'azienda o parte sostanziale della sua azienda a qualsiasi altra persona o ente, o gruppo di persone e/o enti che agiscono in concerto; o
- (ii) qualsiasi persona o ente che, agendo da sola o in concerto con una o più persone o entità, acquisisce il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti **della Società** o il controllo della nomina degli amministratori che sono in grado di esercitare la maggioranza dei diritti di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione **della Società**; o
- (iii) una *società* che quota i suoi *titoli* in qualsiasi mercato.
- (iv) l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione **della Società** a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale.

1.6 SOCIETA' - L'Intermediario iscritto in forma societaria alla Sez. A) del RUI

Art. 2 Oggetto della garanzia RC Amministratori

2.1 Se questa garanzia complementare è stata attivata, l'Assicuratore si obbliga, fino a concorrenza del massimale esposto nella Scheda di Polizza, a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, individualmente o solidalmente, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi a seguito di un sinistro quale sopra definito, per la parte di responsabilità dell'Assicurato nei confronti della Società e dunque esclusivamente nei limiti del pregiudizio, anche potenziale, che il Fatto Dannoso arrechi al patrimonio della Società.

2.2 La presente garanzia deve intendersi autonoma e separata dalle altre garanzie di Responsabilità Civile prestate con questo contratto e non può in alcun modo avere l'effetto di annullare o surrogare una esclusione o carenza di copertura delle altre garanzie di Responsabilità Civile.

2.3 In caso di morte dell'Assicurato o di sua incapacità d'intendere e di volere, la garanzia è a valere a protezione degli interessi degli eredi o successori o tutori, purché essi rispettino tutte le condizioni di polizza applicabili.

2.4 Il massimale della presente garanzia assicurativa della responsabilità civile deve intendersi autonomo e separato dal massimale previsto dalle altre garanzie assicurative.

Il massimale, aggregato annuo, deve intendersi pari all'ammontare indicato nel frontespizio di Polizza.

Art. 3 Forma della garanzia: «Claims made» - Retroattività

L'assicurazione della Responsabilità Civile degli Amministratori è prestata nella forma «claims made» per:

- ogni richiesta di risarcimento avanzata da un terzo e pervenuta all'Assicurato stesso o a chi per lui per la prima volta durante il periodo di assicurazione, in conseguenza di un fatto dannoso commesso o avvenuto anche in data anteriore a quella d'inizio del periodo di assicurazione senza limiti di tempo (RETROATTIVITA' ILLIMITATA), salvo diversa indicazione nella Scheda di Polizza;
- le perdite patrimoniali che siano conseguenza di qualsiasi situazione o circostanza avvenuta o verificatasi durante il periodo di assicurazione di cui l'Assicurato venga a conoscenza durante il medesimo periodo di assicurazione e che sia oggettivamente suscettibile di causare in futuro una richiesta di risarcimento quale definita in polizza.

Art. 4 Copertura Postuma

Salvo il caso in cui abbia luogo un'Operazione, la Società avrà diritto a un Periodo di Ultrattività:

- (i) automaticamente, di 3 anni, qualora la presente polizza non sia oggetto di rinnovo o sostituzione; ovvero
- (ii) subordinatamente alla richiesta scritta di tale Periodo di Ultrattività da parte del Società ed al versamento dell'eventuale premio aggiuntivo richiesto, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Polizza.

Qualora si verifichi una Operazione, la Società potrà avere diritto ad un Periodo di Ultrattività di 36 mesi ai termini ed alle condizioni nonché a fronte del pagamento del premio aggiuntivo che saranno stabiliti dall'Assicuratore, fermo restando che in caso di Operazione l'Assicuratore potrà rifiutare la concessione del Periodo di Ultrattività a propria insindacabile discrezione.

Il Periodo di Ultrattività indicato nella presente Estensione non si applica nel caso in cui la presente polizza sia risolta o comunque perda di efficacia.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Art. 5 Gestione dei sinistri – Franchigie e scoperti

5.1 Obbligo di denuncia

L'Assicurato deve fare denuncia per iscritto all'Assicuratore di ogni sinistro entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente di fare la denuncia nei termini sopraindicati, perde il diritto ad essere tenuto indenne dall'Assicuratore.

Se l'omissione è di natura colposa, L'Assicuratore ha il diritto di ridurre l'indennizzo dovuto a termini di polizza in proporzione al pregiudizio sofferto.

In caso di coesistenza di altre assicurazioni che coprano gli stessi danni e/o le stesse responsabilità, l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori interessati, con le modalità e nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato è responsabile nei confronti dell'Assicuratore del pregiudizio arrecato a seguito della mancata o tardiva denuncia del sinistro agli altri assicuratori interessati.

5.2 Comportamento Improprio

In caso di dichiarazioni inesatte rese consapevolmente con la finalità di far ritenere operante la garanzia assicurativa pur non sussistendone i presupposti, l'Assicurato perde ogni diritto ad essere tenuto indenne dall'Assicuratore.

Art. 5.1 Sinistri delle garanzie di Responsabilità Civile degli Amministratori prestate nella forma « claims made »

5.1.1 Per i sinistri relativi alle garanzie prestate nella forma « claims made » si applicano i disposti dei paragrafi precedenti e l'Assicurato è tenuto a denunciare all'Assicuratore ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui l'ha ricevuta. Fermo il disposto del paragrafo 5.1, terzo comma, se l'eventuale ritardo nella denuncia non è dovuto a dolo dell'Assicurato, L'Assicuratore accoglie ugualmente la denuncia purché sia fatta entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di cessazione definitiva di questo contratto.

5.1.2 I disposti del paragrafo precedente si applicano anche a qualsiasi situazione o circostanza avvenuta o verificatasi durante il periodo di assicurazione, di cui l'Assicurato venga a conoscenza nel medesimo periodo di assicurazione e che sia oggettivamente suscettibile di causare in futuro una richiesta di risarcimento quale definita in polizza. La denuncia di tali situazioni o circostanze, se accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come sinistro regolarmente denunciato durante il periodo di assicurazione in corso, fatte salve le altre condizioni di polizza.

5.1.3 Fatta la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire all'Assicuratore l'assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso e deve trasmettere all'Assicuratore, entro cinque giorni lavorativi, qualsiasi atto ricevuto o inviato, riguardante direttamente o indirettamente i fatti e le circostanze del sinistro.

5.1.4 Senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore l'Assicurato deve astenersi dal riconoscere una qualsivoglia responsabilità che dovesse esser loro attribuita da un terzo danneggiato in dipendenza dell'Attività Esercitata e non devono in nessun caso addivenire ad una transazione. Qualsiasi riconoscimento di responsabilità e qualsiasi transazione avvenuta senza il consenso scritto ed esplicito dell'Assicuratore non impegnano la stessa nei confronti del terzo danneggiato.

Art. 5.2 Difesa legale

In caso di sinistro, indennizzabile ai sensi della garanzia RC Amministratori di cui all'art. 2, l'Assicurato avrà l'obbligo di predisporre le proprie difese e contestare qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dello stesso. L'Assicuratore avrà diritto di prendere parte all'intera difesa ed alla negoziazione di qualsiasi definizione che coinvolga o possa ragionevolmente coinvolgere gli interessi dell'Assicuratore ai sensi della polizza.

L'Assicuratore accetterà (qualora necessario) che vengano nominati rappresentanti legali distinti nella misura in cui ciò si renda indispensabile a causa di conflitti di interesse significativi tra Soggetti Assicurati.

Qualora la Società avanzi una Richiesta di Risarcimento o svolga un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Soggetto Assicurato, l'Assicuratore non sarà soggetto ad alcun dovere od obbligo di comunicazione di tale Richiesta di Risarcimento o Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti di altri Soggetti Assicurati o della Società.

L'Assicurato dovrà rimborsare all'Assicuratore qualsiasi pagamento per cui sia esclusa in via definitiva

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

la copertura ai sensi della presente polizza.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale applicabile.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi l'importo del massimale stabilito, le spese vengono ripartite tra l'Assicurato e L'Assicuratore in proporzione al rispettivo interesse.

Art. 6 Esclusioni

Dall'oggetto della garanzia sono esclusi i casi seguenti e pertanto l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti direttamente o indirettamente:

- (a) da circostanze o fatti già noti all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, anche se non denunciati al precedente assicuratore;
- (b) da danni corporali, danni materiali, danni immateriali conseguenti;
- (c) da danni derivanti da inquinamento;
- (d) da responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di amministratore o dirigente di società diverse da quella costituente l'agenzia, di associazioni o fondazioni;
- (e) da fatto dannoso commesso dall'Assicurato con intenti dolosi o fraudolenti;
- (f) da mancata riconsegna di denari o titoli, da appropriazione indebita o altre malversazioni perpetrate dall'Assicurato; sono pertanto specificamente escluse da questa garanzia le perdite arrecate a qualunque impresa assicurativa a causa del mancato o tardivo versamento dei premi o di qualunque altra somma ad essa dovuta, oppure arrecate a terzi a causa del mancato o tardivo pagamento delle somme liquidate a titolo di indennizzo di un sinistro oppure delle somme maturate su polizze di assicurazione sulla vita o previdenziali, o dell'eventuale rimborso di premi; questa esclusione è a valere anche nel caso in cui tali danni o perdite siano causati da comportamento fraudolento commesso da collaboratori dell'Assicurato;
- (g) dal perseguimento da parte dell'Assicurato di un illecito guadagno personale o di una remunerazione che non è suo diritto percepire;
- (h) da qualunque obbligazione di natura fiscale o contributiva, da multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, nonché da indennità che abbiano natura punitiva;
- (i) dalla conduzione di attività diverse dalla Attività Esercitata e dall'offerta o vendita di prodotti e servizi non rientranti tra quelli cui l'Attività Esercitata è regolarmente autorizzata.

PARTE 2 INFEDELTA' DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI

1. Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato del **Danno** scoperto durante il Periodo di Assicurazione e causato da un **Comportamento Infedele**

Per Comportamento Infedele si intende una o più azione od omissione dolosa compiuta nell'ambito del **Territorio** e durante il **Periodo di Assicurazione** da un **Dipendente**, così come definito al successivo punto 2.2, nel corso del suo rapporto di collaborazione o di lavoro alle dipendenze dell'**Assicurato** da solo o con il concorso di altre persone, con l'intenzione di:

- danneggiare l'Assicurato e
- procurare un ingiusto vantaggio economico a se stesso, oppure a se stesso e ad altri soggetti diversi dall'Assicurato diverso da stipendi, aumenti di stipendio, provvigioni, commissioni, gratifiche, premi di produzione, profit sharing, pensioni o altri compensi da lavoro dipendente normalmente corrisposti.

e che abbia cagionato una Perdita di **Denaro, Titoli** o altri beni fino all'ammontare indicato all'Art. 5 delle dichiarazioni di polizza, riscontrabile attraverso le registrazioni o le scritture contabili ufficiali dell'Assicurato, anche se artefatte.

Nel **Comportamento Infedele** è compreso quello consumato dal **Dipendente e Collaboratori** facendo uso di elaboratori elettronici o terminali ubicati nei locali in cui si svolge l'attività dell'Assicurato.

2. Definizioni

2.1 Scoperta:

il momento in cui l'Assicurato o un qualsiasi componente dei suoi organi di gestione o controllo,

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222. www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



socio, dirigente, Dipendente o **Collaboratore** diverso dal Dipendente o **Collaboratore** infedele, viene a conoscenza di qualsiasi atto, omissione o evento che abbiano ragionevoli probabilità di dare luogo a un **Danno**, anche nel caso in cui l'esatto ammontare o i particolari di tale **Danno** non siano noti al momento della Scoperta. Tale Scoperta costituirà una Scoperta per tutti gli Assicurati.

2.2 Dipendenti e Collaboratori:

le persone che sono in regolare servizio alle dipendenze dell'Assicurato nel corso del **Periodo di Assicurazione** ed a cui l'Assicurato:

- corrisponde una retribuzione sotto forma di stipendi e/o commissioni
- impartisce direttive in relazione allo svolgimento delle sue mansioni

A maggior precisazione, si intendono tutte le persone, di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella Sezione E) e che, in relazione all'esercizio dell'attività agenziale, operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", compresi i dirigenti, i procuratori e i produttori, i collaboratori in genere, nonché gli addetti alle vendite, comunque denominati, che siano incaricati dall'Assicurato ivi inclusi agenti principali e subagenti, che svolgono la loro attività anche al di fuori dei locali dell'agente per il quale operano.

2.3 Territorio:

il/i territorio/i specificato/i nel punto 8 delle dichiarazioni di polizza.

2.4 Assicurato:

Intermediario di cui alla sezione A (persona fisica o Società)

2.5 Danno:

il danno patrimoniale diretto subito dall'**Assicurato** come conseguenza diretta del **Comportamento Infedele**. Non costituiscono **Danno** indennizzabile ai sensi della presente Polizza stipendi, provvigioni, commissioni compensi, gratifiche e simili benefici maturati nel normale svolgimento del rapporto di lavoro, nonché ogni somma eventualmente dovuta al Dipendente per licenziamento che sia considerato illegittimo per qualsiasi ragione; una serie di atti od omissioni od eventi correlati fino al momento della **Scoperta** saranno trattati come un singolo atto, omissione od evento.

2.6 Denaro:

valuta, monete, banconote e lingotti, assegni, traveller's cheque, assegni circolari, vaglia postali e ordini di pagamento.

2.7 Periodo di Assicurazione:

la durata iniziale dell'Assicurazione indicata al punto 4 delle dichiarazioni di polizza e salvo il disposto dell'art. 1901 c.c; successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità di rinnovo o proroga del contratto.

2.8 Titoli:

qualunque contratto o strumento finanziario negoziabile o non negoziabile che rappresenti denaro o beni, inclusi rendimenti, bolli, buoni ma escluso il **Denaro**.

2.9 Terrorismo:

l'uso o la minaccia di utilizzare la forza o la violenza contro beni o individui, o la commissione di un atto che

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

metta in pericolo la vita umana o qualsiasi bene, o la commissione di un atto che interferisce con o danneggia un sistema elettronico o di comunicazione, da parte di una persona o di un gruppo di persone, indipendentemente dal fatto che tale persona o gruppo di persone agiscano per conto o in connessione con qualsiasi organizzazione, governo, potere politico, autorità civile o militare, quando tali atti siano diretti a intimidire, obbligare o danneggiare un qualsiasi governo o la popolazione civile o parti di essa, o a danneggiare un settore dell'economia.

il fatto dal quale deriva un Danno indennizzabile ai sensi della presente polizza.

2.10 Sinistro:

3. Esclusioni

L'Assicurazione non vale per:

- 3.1 perdita di profitto, lucri mancati, interessi e ogni danno indiretto, consequenziale o comunque di natura non patrimoniale;
- 3.2 onorari, spese e ogni altra competenza sostenuta dall'Assicurato nello stabilire l'esistenza o l'ammontare del **Danno**, salvo quanto previsto nell'art. 4.2 Compensi dei Periti;
- 3.3 danni di qualsiasi tipo per i quali responsabile sia l'Assicurato, eccetto danni diretti derivanti da un evento coperto dalla presente polizza;
- 3.4 onorari, spese e competenze sostenute dall'Assicurato per azioni legali intentate o subite fatta esclusione per i casi in cui l'Assicurato si costituisca parte civile su richiesta dell'Assicuratore;
- 3.5 qualsiasi **Danno**, o parte di **Danno**, la prova della cui esistenza o ammontare dipenda dalla determinazione o dal confronto dei profitti e delle perdite oppure dal confronto fra le scritture di magazzino e l'inventario fisico reale;
- 3.6 qualsiasi **Danno** derivante da:
- circostanze o fatti già noti all'Assicurato ovvero già da questi denunciati ad altro assicuratore ai sensi di altra polizza di assicurazione precedente la data d'effetto della presente polizza;
 - **Comportamento Infedele** Scoperto prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione o dopo la data di cessazione dell'Assicurazione, fermo restando il **Periodo di estensione della garanzia (Periodo di Osservazione)** di cui all'art 4.15;
 - per azione od omissione dolosa commessa prima della data di inizio del periodo di assicurazione e/o dopo la data di cessazione dell'assicurazione, anche se tra un comportamento infedele e un altro vi sia stata continuità e, insieme, possano essere stati considerati un unico reato agli effetti penali;
- 3.7 qualsiasi **Danno** derivante da violazione o perdita di informazioni riservate, segreti industriali, informazioni sui clienti, brevetti, marchi di fabbrica, copyright o metodi di lavorazione e qualunque tipo di informazione confidenziale in genere;
- 3.8 i danni che si verificano o insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità o operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, sommossa o tumulto popolare, occupazione militare, legge marziale, requisizione, sequestro, **Terrorismo**;
- 3.9 i danni causati da qualsiasi broker.
- 3.10 i danni causati da comportamento infedele:
- di ogni persona che al momento del fatto non fosse tra quelle precisate all'art. 2.2 delle Definizioni;
 - di ogni persona che sia parente o affine dell'Assicurato fino al terzo grado, oppure risulti essere, per qualunque attività, socio dell'Assicurato, suo contitolare, mandatario o rappresentante;
- 3.11 il **Danno** o la parte di **Danno** verificatosi successivamente a quando l'Assicurato o suo amministratore o funzionario o **Dipendente** non in collusione con il **Dipendente** autore del **Comportamento Infedele** abbia avuto conoscenza o sia stato informato di tale **Comportamento Infedele**;
- 3.12 danni per responsabilità civile professionale dell'Assicurato derivanti dall'esercizio dell'attività di agente di assicurazione, siano essi coperti o meno da polizza per responsabilità professionale, nonché

danni derivanti da Comportamento Infedele posto in essere in occasione o in relazione ad attività dell'Assicurato diversa da quella di agente di assicurazione;

3.13 danni derivanti dal mancato recupero di crediti, prestiti o altre agevolazioni finanziarie che erano state concesse al **Dipendente** infedele; ai fini di quanto sopra, l'Assicuratore prende atto che il **Subagente** è depositario di somme di denaro che egli incassa per conto dell'Assicurato e che gli è concesso un certo periodo di tempo per il pagamento dei saldi all'Agenzia Generale per la quale agisce;

3.14 qualsiasi **Danno** causato da **Dipendenti** già oggetto di provvedimento di diffida, dal momento della diffida e per i fatti avvenuti successivamente alla stessa;

3.15 qualsiasi **Danno** causato da **Dipendenti e Collaboratori** già coinvolti in **Comportamenti Infedeli** o in reclami o menzionati nel registro reclami per fattispecie analoghe e/o già coinvolti in richieste di risarcimento ai sensi della polizza di Responsabilità Civile Professionale

3.16 qualsiasi **Danno** attribuibile o riferito, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti a contenuto finanziario quali, a titolo esemplificativo, Bond e/o Lever; si precisa che per prodotti finanziari assicurativi, inclusi in garanzia, sono da intendersi i prodotti di cui ai rami Vita di bilancio, vale a dire: Ramo I – Vita Umana; Ramo III – Linked; Ramo V – Capitalizzazione.

3.17 qualsiasi **Danno** attribuibile o riferito, direttamente o indirettamente, alla Attività di Promotore Finanziario;

4. Condizioni

4.1 Modifiche del contratto – comunicazioni all'assicuratore

Qualunque variazione della Polizza deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore. Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con email, fax, posta ordinaria, raccomandata AR al seguente indirizzo: AIG Europe S.A, Rappresentanza Generale per l'Italia, Financial Lines Claims, Via Della Chiusa, 2 – 20123 o tramite pec (insurance@aigeurope.postecert.it). Ogni variazione di ragione o denominazione sociale/indirizzo comunicata all'Assicuratore durante il periodo di validità di polizza sarà automaticamente accettata e verrà riportata nel primo documento utile o di rinnovo. Il disposto del presente capoverso non sarà valido qualora le suddette variazioni producano una codificazione fiscale diversa da quella indicata in Specifica di polizza.

4.2 Compensi dei periti

La copertura si intende estesa a onorari e spese per perizie in cui l'Assicurato sia incorso necessariamente e previo consenso scritto dell'Assicuratore in relazione ad un **Danno** oggetto della presente Polizza. Il relativo importo è compreso e non in aggiunta ai massimali di cui al punto 5 delle Dichiarazioni - Frontespizio di Polizza. La presente estensione non si applica a Danni rientranti nella franchigia di cui al punto 6 delle dichiarazioni di polizza.

4.3 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e determinazione del danno indennizzabile

In caso di **Sinistro** l'Assicurato deve:

- (i) darne avviso scritto all'Assicuratore mediante raccomandata AR inviata a AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Financial Lines Claims, Via Della Chiusa, 2 – 20123 entro 3 giorni dalla **Scoperta** o a mezzo email o pec
- (ii) fornire all'Assicuratore tutte le informazioni e i documenti del caso e comunque richiesti, permettergli di svolgere indagini sulle modalità del fatto e sull'entità del **Danno** e cooperare con l'Assicuratore in tutto quanto pertinente il **Sinistro**;
- (iii) seguire le istruzioni dell'Assicuratore per le iniziative da assumere anche in sede penale; in particolare dovrà, a richiesta dell'Assicuratore, costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale a carico del **Dipendente o Collaboratore** infedele;
- (iv) presentare denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia;
- (v) evitare di addivenire, senza il consenso scritto dell'Assicuratore, a transazioni con il Dipendente e/o terzo danneggiato o con chi per essi.

Il calcolo del **Danno** indennizzabile verrà effettuato a cura dell'Assicuratore dopo che l'Assicurato abbia provveduto a presentare la documentazione ragionevolmente richiestagli per dimostrare e quantificare il **Danno** sulla base dei termini e delle condizioni di polizza. Il suddetto calcolo comprenderà di norma (ma non sarà necessariamente limitato ai successivi punti:

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- verifica dei documenti di carico emessi o consegnati al/ai **Dipendente/i** (quietanze, polizze, appendici)
- verifica dei titoli arretrati (quietanze, polizze, appendici)
- verifica degli incassi
- verifica del giornale di cassa delle Compagnie Mandanti
- verifica del brogliaccio dell'Agenzia

4.4 Franchigia e Altre assicurazioni

Ogni indennizzo ai sensi della presente polizza è per l'eccedenza rispetto al più elevato dei seguenti valori per ogni e ciascun **Sinistro**:

- la franchigia indicata al punto 5 delle Dichiarazioni - Frontespizio di Polizza
- l'importo liquidabile ai sensi di qualsiasi altra polizza, rispetto alla quale la presente polizza opererà a secondo rischio.

Qualora contemporaneamente alla presente polizza, e per gli stessi rischi, esista altra polizza assicurativa stipulata con altra Compagnia assicurativa, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tale somma fino a concorrenza del massimale indicato nella presente polizza, ciò anche nell'eventualità di esaurimento del massimale o di annullamento od inefficienza totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso il massimale dell'assicurazione di primo rischio rimarrà a carico dell'Assicurato.

Resta fermo il disposto di cui all'articolo 4.13.

4.5 Periodo di Osservazione

L'**Assicuratore** risponde a condizione che il **Danno** sia scoperto e regolarmente denunciato all'**Assicuratore** durante il **Periodo di Assicurazione** o comunque non dopo che siano decorsi 30 giorni dal termine del **Periodo di Assicurazione** a condizione che il **Comportamento Infedele** che ha dato origine al **Danno** sia stato commesso prima dell'inizio del **Periodo di Osservazione** e che non sia nel frattempo intervenuta altra **Polizza** di contenuto uguale o simile, nel qual caso non sarà applicabile nessun **Periodo di Osservazione**.

4.6 Limiti di indennizzo – Massimale

- a) massimale globale annuo - Per l'insieme di tutti i danni occorsi durante uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero dei Comportamento Infedeli dei Dipendenti che li abbiano commessi, l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva del massimale indicato al punto 5 delle Dichiarazioni - Frontespizio di Polizza
- b) massimale per **Sinistro** – quando il **Danno** è causato da **Comportamento Infedele** di più Dipendenti insieme, l'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale per **Sinistro** fissato in specifica, fermo il massimale globale annuo di cui al paragrafo precedente.

4.7 Polizza precedente

Se la presente polizza sostituisce una precedente polizza emessa dall'Assicuratore scaduta e di cui sia scaduto anche il Periodo di Osservazione (se esistente), la presente copertura assicurativa si applicherà ai danni che sarebbero stati coperti dalla polizza precedente, purché:

- la copertura prestata sia parte e non in aggiunta al massimale di tale polizza;
- il **Danno** sarebbe stato coperto se tale polizza fosse stata in vigore al momento della **Scoperta del Danno**;
- il risarcimento ai sensi della presente polizza non ecceda l'ammontare che sarebbe stato corrisposto ai sensi della precedente, se la precedente polizza fosse stata in vigore al momento della Scoperta del **Danno**.

4.8 Cumulo di massimali

Il limite di indennizzo è quello indicato all'Art. 5 delle Dichiarazioni - Frontespizio di Polizza e non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni di questo contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale; Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

4.9 Beni affidati all'Assicurato

I beni per la cui perdita è prestata la presente copertura (inclusi il Denaro e i Titoli) sono sia quelli che appartengono all'Assicurato sia quelli di cui egli debba rispondere per essergli stati affidati da terzi.

4.10 Recuperi

L'ammontare netto degli eventuali recuperi, al netto delle spese, è destinato in primo luogo all'Assicurato, per quella parte del **Danno** eccedente il totale delle somme dovute dall'Assicuratore e da altre assicurazioni coesistenti. In secondo luogo all'Assicuratore, in riduzione delle somme a suo carico in base alla presente Polizza. In terzo luogo agli Assicuratori delle altre assicurazioni coesistenti e all'Assicurato a copertura delle franchigie convenute.

4.11 Diritto di surrogazione

L'Assicuratore è surrogato, solo se i **Dipendenti** abbiano agito con dolo, fino a concorrenza dell'indennizzo liquidato e delle spese sostenute, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato, il quale si obbliga a sottoscrivere ogni e qualsiasi atto e documento utile e necessario a tal fine, compresi quelli relativi alla promozione di azioni giudiziarie in surrogazione da parte dell'Assicuratore.

4.12 Obblighi di revisione e controllo

L'Assicurato decade dal diritto al risarcimento se non dà prova di avere effettuato regolarmente, almeno una volta ogni tre mesi, una verifica amministrativa della contabilità dell'agenzia e delle subagenzie al fine di verificarne la regolarità e la conformità con quanto stabilito dalla lettera di conferimento dell'incarico agenziale/subagenziale.

Inoltre, L'Assicurato decade dal diritto al risarcimento se non fornisce adeguata prova che durante il Periodo di Assicurazione:

- (i) le funzioni di emissione e incasso assegni e quelle di autorizzazione al pagamento dell'Assicurato e/o sono separate e svolte da persone diverse e la documentazione di supporto è oggetto di verifica prima di ogni autorizzazione al pagamento o all'emissione di assegni
- (ii) l'autorizzazione all'emissione di assegni da parte dell'Assicurato (e di eventuali Collegate e Controllate) per importi superiore a € 5.000,00 richiede doppia firma. Qualora non sia prevista la procedura di cui al presente punto, qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da tale carenza procedurale si intenderà esclusa.
- (iii) la cassa dell'Assicurato (e di eventuali Collegate e Controllate) è controllata mensilmente dal Dipendente responsabile
- (iv) la riconciliazione dei conti bancari dell'Assicurato è svolta mensilmente
- (v) l'accesso e l'aggiornamento dei sistemi informatici dell'Assicurato (e di eventuali Collegate e Controllate) è controllato da password e tali sistemi richiedono l'aggiornamento delle password almeno ogni due mesi o così come previsto dalle procedure delle Mandanti.

4.13 Altre assicurazioni

La copertura è prestata per la parte eccedente qualsiasi altra assicurazione o fideiussione prestata a favore dell'assicurato, in corso per gli stessi rischi. Nel caso in cui l'altra assicurazione sia prestata dall'assicuratore o da qualsiasi Compagnia appartenente all'American International Group (o sarebbe prestata tranne che per l'applicazione della franchigia o l'esaurimento del massimale), il massimale aggregato totale per tutte le perdite patrimoniali coperte dalla presente estensione sarà ridotto del massimale indicato nel prospetto dell'altra polizza American International Group.

4.14 Iscrizione al RUI

L'iscrizione al Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi dell'Assicurato, del Subagente costituisce condizione essenziale per la validità e l'efficacia della presente assicurazione

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

4.15 Periodo di estensione della garanzia (Periodo di Osservazione)

In caso di decesso o di cessazione dell'attività professionale l'Assicurato avrà diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 18 mesi, previo pagamento di un premio addizionale pari al 75% dell'importo dell'ultimo premio annuo corrisposto.
Questo periodo di estensione della garanzia sarà parte del periodo di assicurazione e non in aggiunta ad esso.

4.16 Estensione Facoltativa "Infedeltà del Broker ratificato dalle mandanti"

Tale estensione opera nei limiti del massimale di cui all'**Art. 5 Parte 2** del Frontespizio di polizza, limitatamente agli assicurati che ne abbiano fatto richiesta in occasione di ogni scadenza anniversaria del 31.12 e che ne abbiano corrisposto il relativo premio.

Condizioni di garanzia:

- a) Premio minimo annuo lordo comunque acquisito per agenzia: **€ 150,00**
- b) Premio minimo annuo lordo comunque acquisito: **€ 15.000,00** pari a minimo 100 agenzie
- c) Retroattività: dalle ore 00:00 del 01.01.2017
- d) Integrazione della definizione di cui all'**Art. 2.2 della Parte 2** – Infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori con: "Intermediari iscritti nella sezione B) del RUI che siano stati ratificati dalle Compagnie Mandanti
- e) Abrogazione e sostituzione dell'**Art. 3.9** delle Esclusioni **della Parte 2** – Infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori, come segue:

Art. 3.9 "i danni causati da qualsiasi broker non ratificato dalla rispettiva Compagnia Mandante"

Fermo ed invariato il resto.

PARTE 3 CYBER

GARANZIE:

A. Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici

Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

A condizione che sia pagato il relativo **Premio**, la **Contraente** e l'**Assicuratore** convengono quanto segue:

Le **Condizioni Generali** si intendono incorporate nella presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

FORMULA CLAIMS MADE. Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia **Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici** sono prestate unicamente in relazione a i) **Richieste di Risarcimento** avanzate per la prima volta nei confronti della **Società** e ii) **Eventi Assicurati** scoperti per la prima volta durante il **Periodo di Durata della Polizza** e denunciati all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali**. La Violazione di Informazioni Riservate e/o la Falla nella Sicurezza deve essere avvenuta nel **Periodo di durata della Polizza** o nel **Periodo di Retroattività** (come indicato nel frontespizio di polizza. L'omessa segnalazione di cui al punto 3.1 della copertura 1.2, deve essere avvenuta nel **Periodo di durata della polizza**)

*La copertura di cui alla sottostante Sezione di Garanzia Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici è prestata nei limiti del **Massimale della Garanzia** e di qualsiasi sottolimito precisato nel Frontespizio.*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97818940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806,
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

1. Coperture

1.1. Indagini per violazione della normativa in materia di protezione dei dati

L'**Assicuratore** indennizza qualsiasi **Società** per:

- 1.1 tutti i **Costi di Difesa** sostenuti dalla **società** in relazione a un'**Indagine da Parte di un'Autorità di Vigilanza** che la **Società** è tenuta a versare in relazione a un'**Indagine da Parte di un'Autorità di Vigilanza**; e
- 2.1 **Perdite Pecuniarie** traenti origine da una **Accertamento PCI-DSS**.

1.2. Responsabilità per gli Incidenti Informatici

L'**Assicuratore** indennizza qualsiasi **Assicurato** o paga per conto dell'**Assicurato** tutte le **Perdite Pecuniarie** derivanti da qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata nei confronti dell'**Assicurato** in relazione a;

- 1.1 **una effettiva o asserita Violazione di Informazioni Riservate da parte di un Assicurato o di un Detentore di Informazioni**;
- 2.1 un reale o presunta **Falla nella Sicurezza**;
- 3.1 omessa segnalazione, da parte della **Società** a un **Interessato** e/o a qualsiasi **Autorità di Vigilanza**, di una divulgazione o trasmissione non autorizzata di **Dati Personali** per le quali la **Società** è responsabile secondo il disposto di qualsiasi **Normativa in Materia di Protezione dei Dati**.

2. Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia **Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici**. Valgono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle **Condizioni Generali** ove non specificamente derogate qui di seguito.

2.1. **Accertamento PCI-DSS** (Payment Card Industry Data Security Standard)

Qualunque domanda rivolta all'**Assicurato** per iscritto da un'associazione di emittenti di carte di pagamento o un istituto bancario che elabori operazioni di pagamento tramite carta, nella quale si chieda il versamento di un importo in denaro (comprese penali o sanzioni contrattuali) in ragione della mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza dei dati comunemente accettate e pubblicate nel settore delle carte di pagamento, quando tale inosservanza abbia determinato una **Violazione di Informazioni Riservate**.

2.2. **Assicurato**

- 1.1 **la Società**: l'Intermediario iscritto alla Sez A) RUI;
- 2.1 qualsiasi persona fisica che ricopra o abbia ricoperto il ruolo di amministratore, dirigente o socio (compreso qualsiasi **Dirigente Competente**) della **Società**, nella misura in cui detta persona fisica agisce o agiva in tale veste;
- 3.1 qualsiasi persona fisica che sia o sia stata un dipendente della **Società**;
- 4.1 qualsiasi operatore indipendente che operi sotto la direzione e la supervisione diretta della **Società**, ma soltanto in relazione ai servizi forniti da tale operatore indipendente alla **Società**;
- 5.1 qualsiasi erede o qualunque rappresentante legale di qualsiasi assicurato rispondente alla descrizione di cui ai punti 2.1, 3.1, 4.1 della presente definizione nella misura in cui è presentata

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
 Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
 Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



nei loro confronti una **Richiesta di Risarcimento** in relazione a un atto, a un errore o a un'omissione posti in essere dall'**assicurato**.

2.3. Autorità di Vigilanza

Un **Garante Privacy** o altro ente istituito ai sensi della **Normativa in Materia di Protezione dei Dati** in qualsiasi giurisdizione e autorizzato a fare rispettare gli obblighi di legge in relazione alla raccolta, alla conservazione, al trattamento e al controllo di **Informazioni Riservate**. Per **Autorità di Vigilanza** si intende inoltre qualunque ente di vigilanza che imponga all'**Assicurato** l'assolvimento di un obbligo in relazione alla **Normativa in Materia di Protezione dei Dati**.

2.4. Costi di Difesa

Gli onorari, i costi e le spese sostenuti in misura ragionevole e necessaria dall'**Assicurato**, con la previa autorizzazione scritta dell'**Assicuratore**, in relazione ad indagini, difesa, resistenza in giudizio, impugnazioni e/o transazioni, per una **Richiesta di Risarcimento** o un'indagine da parte di un'**Autorità di Vigilanza** nei confronti dell'**Assicurato**.

I **Costi di Difesa** non comprendono la remunerazione di qualsiasi **Assicurato**, fornitore terzo di servizi o **Detentore di Informazioni**, il costo del suo tempo o altri costi o spese fisse sostenuti dall'**Assicurato**, dal fornitore terzo di servizi o dal **Detentore di Informazioni**.

2.5. Danni

- 1.1 **Danni che l'Assicurato è tenuto a pagare quale civilmente responsabile derivanti da una sentenza di condanna o da una decisione arbitrale emessa nei confronti dell'Assicurato;**
- 2.1 risarcimenti a carattere punitivo o esemplare (*punitive/exemplary damages*), ove assicurabili per legge;
- 3.1 somme di denaro dovute da un **Assicurato** in base a un accordo stragiudiziale negoziato dalla **società** e approvato dall'**Assicuratore**, oppure
- 4.1 importi monetari che un **Assicurato** ha l'obbligo, o ha concordato in via transattiva, di depositare in un fondo di garanzia ove previsto dalla normativa applicabile;

e che l'**Assicurato** è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, in relazione a una **Richiesta di Risarcimento**.

2.6. Dati

Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica.

2.7. Dati personali

Qualsiasi informazione concernente una persona fisica, purché non di dominio pubblico e tale da consentire l'identificazione della persona in questione. Per **Dati Personali** si intendono nomi, indirizzi di posta elettronica, recapiti telefonici, numeri di carte di credito o di debito, informazioni contabili o di natura bancaria, informazioni mediche riferite a una persona fisica, o qualunque altra informazione protetta da qualsiasi normativa o regolamento in materia di riservatezza dei dati.

2.8. Dati societari

informazioni di qualsiasi soggetto terzo che non sono a disposizione del pubblico e/o segreti commerciali, dati, progetti, previsioni, formule, prassi, processi, registri, relazioni, documenti soggetti a tutela legale o contrattuale.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

2.9. Detentore di informazioni

Un soggetto terzo i) al quale una **Società** abbia fornito **Informazioni Riservate**, oppure ii) che abbia ricevuto **Informazioni Riservate** per conto di una **Società**.

2.10. Evento assicurato

Qualunque circostanza o evento che determini l'attivazione della copertura prevista dalla presente garanzia **Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici**.

2.11. Falla nella Sicurezza

1.1 **Intrusione, accesso non autorizzato (compreso l'utilizzo di credenziali autorizzate da parte di un soggetto non autorizzato) o utilizzo non autorizzato (anche da parte di un soggetto con autorizzazione all'accesso) del Sistema Informatico della Società, anche quando tale intrusione, accesso non autorizzato o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di attenuare:**

- a. qualsiasi attacco di tipo *denial of service* (interruzione del servizio) o *denial of access* (interruzione dell'accesso); oppure
- b. qualsiasi ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus; e

2.1 la perdita di **Dati** derivante dal furto o dalla perdita materiale di hardware posto sotto il controllo della **Società**.

2.12. Garante Privacy

Un funzionario dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o carica sostitutiva istituita in base alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione e riservatezza dei dati in Italia e qualsiasi carica equivalente in qualunque altra giurisdizione.

2.13. Indagine da parte di un'Autorità di Vigilanza

Qualsiasi azione, indagine, richiesta di informazioni o audit formale o ufficiale da parte di un'**Autorità di Vigilanza** nei confronti di un **Assicurato** non appena questi sia identificato per iscritto da tale autorità, traente origine dall'utilizzo o dal presunto uso improprio di **Dati Personali** o da qualunque aspetto inerente al controllo, alla raccolta, alla conservazione o al trattamento di **Dati Personali** o alla delega del trattamento di dati a un **Detentore di Informazioni** secondo le prescrizioni della **Normativa in Materia di Protezione dei Dati**; non rientrano nella presente definizione le richieste di informazioni o le azioni che interessano un intero settore di attività in generale e non una specifica impresa.

2.14. Informazioni Riservate

Dati Societari e Dati Personali che una **Società** o un **Detentore di Informazioni** ha in consegna, in custodia o sotto controllo, o per le quali una **Società** o un **Detentore di Informazioni** è responsabile per legge.

2.15. Interessato

Qualsiasi persona fisica i cui dati personali siano stati raccolti, conservati o trattati dalla **Società** o per conto di quest'ultima.

2.16. Massimale della Garanzia

La somma che rappresenta la massima responsabilità dell'**Assicuratore** in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del **Frontespizio**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

2.17. Normativa in Materia di Protezione dei Dati

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ogni atto legislativo successivo che lo modifichi, lo abroghi o lo sostituisca, nonché tutte le altre leggi e gli altri regolamenti equivalenti relativi alla regolamentazione e all'attuazione delle norme in materia di protezione e riservatezza dei dati in qualsiasi paese.

2.18. Perdite Pecuniarie

1.1 Risarcimento di Danni e Costi di Difesa;

- 2.1 qualsiasi somma pagabile in relazione a una **Accertamento PCI-DSS**; e
- 3.1 ogni altro importo coperto e risarcibile in base all'articolo "Coperture", ma soltanto nei limiti ivi stabiliti.

Non rientrano nella definizione di **Perdite Pecuniarie**:

- a. importi non aventi natura risarcitoria o danni multipli (tranne nella misura in cui sono coperti come **Risarcimenti di Danni**), o danni predeterminati contrattualmente;
- b. sanzioni o ammende;
- c. costi o spese sostenuti per ottemperare a qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un provvedimento inibitorio o altro rimedio di natura non pecuniaria; oppure
- d. costi o altri importi per i quali l'**Assicurato** sia responsabile in base a un *merchant services agreement* (contratto di prestazione di servizi), salvo nei casi in cui l'assicurato sia tenuto a pagare tali importi in assenza di tale contratto con esclusivo riferimento agli **Eventi Assicurati** scoperti per la prima volta durante il **Periodo di Copertura**;
- e. sconti, crediti, ristorni, riduzioni di prezzo, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi di natura contrattuale o non contrattuale, promozioni o altre forme di incentivo offerte ai clienti dell'**Assicurato**; oppure
- f. la remunerazione di qualsiasi **Assicurato**, fornitore terzo di servizi o **Detentore di Informazioni**, il costo del suo tempo o altri costi o spese fisse sostenuti dall'**Assicurato**, dal fornitore terzo di servizi o dal **detentore di informazioni**.

2.19. Richiesta di Risarcimento

- 1.1 **Pretesa avanzata in forma scritta nei confronti di un Assicurato; oppure**
- 2.1 procedimento civile, amministrativo o arbitrale intentato nei confronti di un **Assicurato** finalizzato ad ottenere un **Risarcimento di Danni** o altro rimedio giuridico.

2.20. Sistema Informatico della Società

- 1.1 **qualsiasi hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà di ovvero gestiti, controllati o noleggiati dalla Società;**
- 2.1 qualsiasi dispositivo utilizzato dai dipendenti secondo lo schema "Bring Your Own Device" per accedere al **Sistema Informatico della Società** o ai **Dati** ivi contenuti; e
- 3.1 qualsiasi servizio *cloud* o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato dalla **Società** e gestito da un fornitore terzo di servizi in virtù di un contratto scritto tra quest'ultimo e la **Società**.

2.21. Terrorismo Informatico

Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il **Sistema Informatico della Società**, ovvero la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell'intento di provocare danni e perseguire obiettivi sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi. In nessuna circostanza costituiscono **Terrorismo Informatico** le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.

2.22. Violazione di Informazioni Riservate

La divulgazione o la trasmissione non autorizzata di **Informazioni Riservate** per le quali la **Società** è responsabile.

3. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia **Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici** e integrano le esclusioni di cui all'articolo 5 delle **Condizioni Generali**.

*L'Assicuratore non è tenuto a indennizzare le **Perdite Pecuniarie** traenti origine da, basate su o attribuibili a:*

3.1. Antitrust

Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o asseriti.

*Tuttavia la presente esclusione 3.1 non riguarda le **Richieste di Risarcimento** per concorrenza sleale derivanti da un'**Indagine da Parte di un'Autorità di Vigilanza**.*

3.2. Responsabilità Specificamente Assunta, Garanzie Contrattuali

*Qualsiasi garanzia, clausola contrattuale o responsabilità assunta o accettata da un **Assicurato** in virtù di un contratto o accordo, tranne nella misura in cui tale responsabilità sarebbe sorta in capo all'**Assicurato** anche in assenza di detto contratto o accordo. Tuttavia la presente esclusione 3.2 non si applica:*

- 1.1 *all'obbligo di prevenire una **Falla nella Sicurezza** ovvero una **Violazione di Informazioni Riservate** in virtù di un contratto;*
- 2.1 *a qualsiasi responsabilità o obbligo, previsto da un accordo di riservatezza o di non divulgazione nell'ambito di contratti stipulati con un soggetto terzo, in relazione a qualsiasi **Violazione di Informazioni Riservate**; oppure*
- 3.1 *all'obbligo di conformarsi agli standard **PCI-DSS**.*

3.3. Lesioni Personali e Danni a Cose

Qualsiasi:

- 1.1 *lesione fisica, infermità, malattia o decesso; tuttavia la presente esclusione 3.3 non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica o lesione della salute psichica non traenti origine dalle suddette condizioni;*
- 2.1 *perdita o distruzione di beni materiali diversi dai **dati**.*

3.4. **Responsabilità Datoriale**

Qualsiasi atto illecito inerente al rapporto di lavoro subordinato (tra cui licenziamento illegittimo, o comunque illegittima estinzione del rapporto di lavoro, discriminazione, molestia, ritorsione o altro illecito analogo) posto in essere dalla **Società**.

Tuttavia la presente esclusione 3.4 non si applica a una **Richiesta di Risarcimento** avanzata da una persona fisica nella misura in cui quest'ultima adduca:

- 1.1 **una Violazione di Informazioni Riservate nell'ambito del rapporto di lavoro o della domanda di assunzione presentata da tale persona presso una Società; oppure**
- 2.1 la mancata segnalazione di una **Falla nella Sicurezza** o di una **Violazione di Informazioni Riservate**.

3.5. **Infrastruttura**

Qualsiasi

- 1.1 **guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell'Assicurato, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente clausola non si applica al Sistema Informatico di una Società;**
- 2.1 *guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un Assicurato;*
- 3.1 *guasto di satelliti.*

3.6. **Azioni di Pubbliche Autorità**

Sequestro, confisca, nazionalizzazione o distruzione del **Sistema Informatico dell'Azienda** su ordine di qualsiasi autorità pubblica o governativa.

3.7. **Assicurato contro Assicurato**

Qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata da o per conto di qualsiasi **Assicurato** ovvero da e per conto della **Società** nei confronti di un **Assicurato** o della **Società**. Tuttavia la presente esclusione 3.7 non si applica a una violazione, effettiva o asserita, delle **Dati Personali** di qualsiasi dipendente, amministratore, socio o dirigente.

3.8. **Brevetti**

Qualsiasi violazione di brevetti. La presente esclusione 3.8 non si applica alle **Perdite Pecuniarie** traenti origine da una **Richiesta di Risarcimento** nei confronti di un **Assicurato** relativa a una violazione di **dati societari**.

3.9. **Accertamento PCI-DSS**

Qualsiasi **Accertamento PCI-DSS** a meno che lo specifico assicurato che sia soggetto alla **Accertamento PCI-DSS** sia stato omologato come in linea con le norme in materia di sicurezza dei dati comunemente accettate e pubblicate nel settore delle carte di pagamento prima del, o alla data della **Violazione dei Dati Confidenziali** che ha determinato tale **Accertamento PCI-DSS**.

3.10. **Segreto Commerciale**

Qualsiasi:

- 1.1 **perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;**
- 2.1 *appropriazione indebita di segreti commerciali*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
 Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
 Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un **Assicurato**. La presente esclusione 3.9 non si applica alle **Perdite Pecuniarie** traenti origine da una **Richiesta di Risarcimento** nei confronti di un **Assicurato** relativa a una violazione di **Dati Societari**.

3.11. Valore Monetario

1.1 Furto di denaro o titoli a danno di un Assicurato; oppure

2.1 *trasferimento o perdita di denaro o titoli da o verso i conti di un Assicurato o i conti posti sotto il controllo di un Assicurato, compresi i conti dei clienti. I conti comprendono conti di deposito, di credito, di debito, prepagati e conti di intermediazione titoli.*

3.12. Richieste di Risarcimento relative a Strumenti Finanziari

Qualsiasi violazione, effettiva o asserita, di qualsiasi legge, regolamento o disposizione di legge (scritta o di common law) relativa al possesso, all'acquisto, alla vendita o all'offerta, ovvero alla sollecitazione di acquisto o vendita, di strumenti finanziari.

Tuttavia la presente esclusione 3.11 non si applica a una Richiesta di Risarcimento relativa alla mancata segnalazione, effettiva o presunta, di una Violazione di Informazioni Riservate a un'Autorità di Vigilanza.

3.13. USA/Canada

Qualsiasi:

1.1 *inquinamento da infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;*

2.1 *qualsiasi violazione effettiva o asserita di eventuali responsabilità, obblighi o doveri imposti dalla Employee Retirement Income Security Act del 1974 degli Stati Uniti d'America così come successivamente modificato e/o emendato;*

3.1 *qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti d'America, del Securities Exchange Act del 1934 degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi legge federale o statale simile o qualsiasi principio giurisprudenziale ad essi relativi;*

4.1 *qualsiasi violazione effettiva o presunta della Sezione 1961 del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 18 USC degli Stati Uniti d'America come di volta in volta modificato o qualsiasi norma o regolamento promulgato ai sensi dello stesso; o*

5.1 *danni punitivi ed esemplari;*

derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata o pendente, o qualsiasi decisione giudiziale ottenuta, negli Stati Uniti d'America, Canada o uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti.

3.14. Guerra e Terrorismo

Guerra, terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

B. Copertura per Interruzione della rete

Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

A condizione che sia pagato il relativo Premio, l'Assicuratore e la Contraente convengono quanto segue:

Le **Condizioni Generali** si intendono richiamate nella presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Interruzione della Rete**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia **Copertura per Interruzione della Rete** sono prestate a primo rischio e soltanto in relazione agli **Eventi Assicurati** scoperti per la prima volta durante il **Periodo di Durata della Polizza** e denunciati all'Assicuratore in conformità delle **Condizioni Generali** e della presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Interruzione della Rete**.

La copertura di cui alla sottostante Sezione di Garanzia **Copertura per Interruzione della Rete** è prestata nei limiti del **Massimale** della **Garanzia** e di qualsiasi **sottolimito** precisato nel **Frontespizio**.

1. Coperture

1.1. Perdite Dovute a Interruzione della Rete

L'Assicuratore rimborsa alla **Società** eventuali **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** subite dalla **Società** e derivanti da un **Blocco** del **Sistema Informatico della Società**, a condizione che il danno sia sofferto:

- 1.1 *dopo la scadenza della Franchigia Temporale e durante il Blocco, per un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dallo scadere della Franchigia Temporale; e/o*
- 2.1 *per un periodo di 90 giorni che decorre dalla data di risoluzione del Blocco.*

1.2. Costi di Interruzione e Attenuazione

L'Assicuratore rimborsa alla **Società** o prende in carico per conto di quest'ultima eventuali **Costi di Interruzione della Rete** sostenuti *dopo lo scadere della Franchigia Temporale* al fine di attenuare le conseguenze di un **Blocco** del **Sistema Informatico della Società**.

Detti **Costi di Interruzione della Rete** possono essere sostenuti soltanto durante il **Blocco** ma per un periodo *non superiore a 120 giorni a decorrere dallo scadere della Franchigia Temporale*.

2. Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia **Copertura per Interruzione della Rete**. Valgono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle **Condizioni Generali** ove non specificamente derogate qui di seguito.

2.1. Blocco

- 1.1 **Sospensione o deterioramento del servizio fornito dal Sistema Informatico della Società unicamente dovuto a una Falla nella Sicurezza;**
- 2.1 impossibilità per la **Società** di accedere ai **Dati** per via della cancellazione, del danneggiamento, del deterioramento, dell'alterazione o della perdita di tali **Dati** ma soltanto se tali eventi sono causati da una **Falla nella Sicurezza**.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

2.2. Costi di Interruzione della Rete

Costi e spese ragionevoli e necessari sostenuti dalla **Società** per ridurre al minimo le **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** e/o ridurre le conseguenze di un **Blocco** del servizio erogato dal **Sistema Informatico della Società**, ad esclusione dei costi sostenuti per esperti forensi o consulenti informatici.

2.3. Dati

Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica.

2.4. Evento assicurato

Qualunque circostanza o evento che determini l'attivazione della copertura assicurativa in base all'articolo 1 - Coperture della presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Interruzione della Rete**.

2.5. Falla nella Sicurezza

- 1.1 **Qualsiasi intrusione, accesso non autorizzato (compreso l'utilizzo di credenziali autorizzate da parte di un soggetto non autorizzato) o utilizzo non autorizzato (anche da parte di un soggetto con autorizzazione all'accesso) del Sistema Informatico della Società, anche quando tale intrusione, accesso non autorizzato o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di attenuare:**
 - a. qualsiasi attacco di tipo *denial of service* (interruzione del servizio) o *denial of access*; (interruzione dell'accesso) oppure
 - b. qualsiasi ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus; e
- 2.1 la perdita di **Dati** derivante dal furto o dalla perdita materiale di hardware posto sotto il controllo della **Società**.

2.6. Franchigia Temporale

Lasso di tempo orario, precisato nel **Frontespizio**, che decorre dall'inizio di un **Blocco**.

2.7. Massimale della Garanzia

La somma che rappresenta la massima responsabilità dell'**Assicuratore** in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del **Frontespizio**

2.8. Perdite Dovute a Interruzione della rete

- 1.1 **Diminuzione dell'utile netto (sia esso derivante o non derivante da un calo della clientela); e**
- 2.1 spese, comprese le spese per il personale, sostenute al fine di garantire la prosecuzione della normale attività operativa della **Società**.

2.9. Perdite Pecuniarie

Qualunque importo coperto e risarcibile in base all'articolo 1 - Coperture della presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Interruzione della rete** ma soltanto nei limiti ivi stabiliti.

2.10. Sistema informatico della società

- 1.1 **qualsiasi hardware, software o relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà della Società**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3650222, www.aig.com - Registro Imprese Milano / C.F. 97810043152 - P.I. 10479870961 - RGA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 219906.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale euro 47.170.225

o da questa gestiti, controllati o noleggiati;

- 2.1 qualsiasi dispositivo utilizzato dai dipendenti secondo lo schema "Bring Your Own Device" per accedere al **Sistema Informatico della Società** o ai **Dati** ivi contenuti.

2.11. Terrorismo Informatico

Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il **Sistema Informatico della Società**, ovvero la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell'intento di provocare danni o perseguire obiettivi sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi. In nessuna circostanza costituiscono **Terrorismo Informatico** le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.

3. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia **Copertura per Interruzione della Rete** e integrano le esclusioni di cui all'articolo 5 delle **Condizioni Generali**.

*L'Assicuratore non è tenuto a indennizzare le **Perdite Pecuniarie** traenti origine da, basate su o attribuibili a:*

3.1. Antitrust

Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o assorbiti.

3.2. Migliorie

1.1 **Aggiornamento, upgrade, potenziamento o sostituzione del Sistema Informatico della Società affinché tale sistema sia di livello superiore rispetto a quello preesistente al verificarsi di un Blocco; oppure**

2.1 *eliminazione di errori o vulnerabilità rilevati nei programmi software.*

3.3. Lesioni Personali e Danni a Cose

Qualsiasi:

1.1 **lesione fisica, infermità, malattia o decesso;**

2.1 **perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati.**

3.4. Condizioni Commerciali

Le conseguenze di condizioni commerciali sfavorevoli.

3.5. Calamità Naturale

Incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, acqua, inondazione, alluvione, terremoto, eruzione vulcanica, mareggiata, smottamento, grandine, cause di forze maggiori e ogni altro evento naturale qualunque ne sia la causa.

3.6. Brevetti

Qualsiasi violazione di brevetti.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 39901 Fax: +39 02 3690222 www.aig.com - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10475610361 - REA Milano n. 2539864

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D L-1655 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.170.225

3.7. **Segreto Commerciale**

Qualsiasi:

- 1.1 **perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;**
- 2.1 *appropriazione indebita di segreti commerciali.*

dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di una Società.

3.8. **Infrastruttura**

Qualsiasi

- 1.1 **guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo della Società, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente esclusione non si applica al Sistema Informatico di una Società;**
- 2.1 *guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di una Società;*
- 3.1 *guasto di satelliti.*

3.9. **Terzi**

Richieste di Risarcimento avanzate da terzi o penali versate a terzi.

3.10. **Guerra e Terrorismo**

*Guerra, terrorismo (ad eccezione del **Terrorismo Informatico**), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.*

4. **Condizioni**

Le seguenti condizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia **Copertura per Interruzione della Rete** e sono operanti in aggiunta alle **Condizioni Generali**.

4.1. **Denuncia di sinistro**

Oltre all'obbligo di notifica nei confronti dell'**Assicuratore** previsto al punto 3.1 - Comunicazioni e notifica di una richiesta di risarcimento delle **Condizioni Generali**, e come condizione per l'operatività della copertura prevista dalla presente garanzia **Copertura per Interruzione della Rete**, la **Società** è inoltre tenuta a:

- 1.1 **compilare e firmare una denuncia formale di sinistro dettagliata entro centottanta (180) giorni dalla risoluzione del Blocco (salvo qualora tale periodo sia prorogato per iscritto dall'Assicuratore); la denuncia di sinistro deve riportare:**
 - a. una descrizione esaustiva dei **Costi di Interruzione della Rete** o delle **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** e delle circostanze che li hanno determinati;
 - b. un calcolo dettagliato delle eventuali **Perdite Dovute a Interruzione della Rete**; e
 - c. tutti i documenti o gli elementi ragionevolmente correlati ai **Costi di Interruzione della Rete** o alle **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** o che concorrono a giustificare tali importi.
- 2.1 **rispondere prontamente alle richieste di informazioni dell'Assicuratore.**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36501, Fax: +39 02 3690222, www.aig.eu.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97815940152 - P.I. 10479010961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europa S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218826
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Tutte le Richieste di risarcimento liquidate daranno luogo a pagamento quarantacinque (45) giorni dopo:

- a. la presentazione di giustificativi comprovanti le **Perdite dovute a Interruzione della Rete** e i **Costi di Interruzione della Rete** secondo quanto previsto ai suddetti punti a. e b.; e
- b. la successiva accettazione scritta degli stessi da parte dell'**Assicuratore**.

I costi e le spese sostenuti per accertare o comprovare le **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** e/o i **Costi di Interruzione della Rete** in base alla presente garanzia **Copertura per Interruzione della Rete**, compresi quelli associati alla preparazione della denuncia di sinistro, sono a carico della **Società** e non sono coperti dalla presente **Polizza**. Tuttavia l'**Assicuratore** sopporta i costi sostenuti in misura ragionevole dai revisori della **Società** o da contabili esterni per partecipare a riunioni e colloqui e per fornire le informazioni che l'**Assicuratore** potrà richiedere al fine di accertare o liquidare la richiesta di risarcimento delle **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** e/o dei **Costi di Interruzione della Rete** (ove pertinente).

4.2. Perizia

In caso di disaccordo tra la **Società** e l'**Assicuratore** in merito all'entità delle **Perdite Dovute a Interruzione della rete** o dei **Costi di Interruzione della Rete**, la **Società** o l'**Assicuratore** potranno richiedere per iscritto una perizia volta ad appurare l'entità delle **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** o dei **Costi di Interruzione della Rete**. In tal caso, ognuna delle parti nominerà un perito competente e imparziale. I periti provvederanno quindi a scegliere di comune accordo un arbitro che eserciti la professione da almeno dieci (10) anni e che collabori con un'importante società internazionale di consulenza contabile con esperienza nella valutazione della tipologia di sinistri in questione. Ciascun perito procederà singolarmente a stimare l'entità delle **Perdite Dovute a Interruzione della Rete** o dei **Costi di Interruzione della Rete**. In caso di mancato accordo, i due periti sottoporranno la questione all'arbitro. La decisione dell'arbitro ha carattere definitivo e vincolante.

La **Società** e l'**Assicuratore** i) supporteranno i propri costi, compresi i costi del rispettivo perito e ii) sosterranno in ugual misura le spese dell'arbitro.

C. Copertura per Gestione di eventi

Ai sensi dell'articolo 156 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

La presente garanzia **Copertura per Gestione di Eventi** è operante solo se richiamata nel **Frontespizio**.

A condizione che sia pagato il relativo **Premio**, l'**Assicuratore** e la **Contraente** convengono quanto segue:

Le **Condizioni Generali** si intendono richiamate nella presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Gestione di Eventi**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia **Copertura per Gestione di Eventi** sono prestate a primo rischio e soltanto in relazione agli **Eventi Assicurati** scoperti per la prima volta durante il **Periodo di Durata della Polizza** e denunciati all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali**.

*La copertura di cui alla sottostante Sezione di Garanzia Copertura per Gestione di Eventi è prestata nei limiti del **Massimale della Garanzia** e di qualsiasi **sottolimito** precisato nel **Frontespizio**.*

1. Coperture

1.1. **Gestione di eventi**

L'Assicuratore indennizza la Società per tutte le **Perdite Pecuniarie** in relazione a:

- 1.1 **Servizi di Assistenza Legale;**
- 2.1 **Servizi Informatici;**
- 3.1 **Ripristino Dati;**
- 4.1 **Servizi per la Tutela della Reputazione;**
- 5.1 **Costi di Notifica; e,**
- 6.1 **Credit Monitoring e ID Monitoring;**

subite unicamente in conseguenza di un **Evento Assicurato** che si è verificato o che, sulla base di validi motivi, la **Società** e l'**Assicuratore** ritengono si sia verificato.

Tali onorari, costi e spese saranno risarciti dall'**Assicuratore** soltanto se gli esborsi sono sostenuti entro un anno dalla data nella quale l'**Evento Assicurato** è notificato all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali**.

1.2. **Pronto intervento**

L'Assicuratore indennizza la **Società**, anche pagandoli direttamente al terzo prestatore di servizi, gli onorari e le spese ragionevoli e necessari relativi a:

- (i) **Il Consulente di Reazione nel Pronto Intervento;**
- (ii) **Gli Esperti Informatici;**

in relazione a eventi coperti dalla presente polizza.

*Detti onorari e spese verranno indennizzati dall'Assicuratore qualora sostenuti entro le 48 ore a decorrere dalla prima denuncia effettuata dal **Dirigente Competente** della **Società** al **Consulente di Reazione** attraverso il **Numero di Emergenza**.*

Ai fini della presente copertura **Pronto Intervento**, non si applica la **Franchigia**

*La copertura prestata in base alla presente appendice **Pronto Intervento** è disponibile soltanto in relazione a **Eventi Assicurati** verificatisi per la prima volta durante il **Periodo di Durata della Polizza**: l'Assicurato si obbliga, quale condizione per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in virtù della presente appendice, a denunciare all'Assicuratore l'**Evento Assicurato**, non appena ragionevolmente possibile, contattando il **Numero d'Emergenza** indicata nella presente appendice.*

2. Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia **Copertura per Gestione di Eventi**. Valgono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle **Condizioni Generali** ove non specificamente derogate qui di seguito.

2.1. **Autorità di vigilanza**

Un **Garante Privacy** o altro ente istituito ai sensi della **Normativa in Materia di Protezione dei Dati** in qualsiasi giurisdizione e autorizzato a fare rispettare gli obblighi di legge in relazione alla raccolta, alla conservazione, al trattamento e al controllo di **Informazioni Riservate**. Per **Autorità di Vigilanza** si intende inoltre ogni altro ente di vigilanza che imponga all'Assicurato l'assolvimento di un obbligo in relazione alla **Normativa in Materia di Protezione dei Dati**.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 369021 Fax: +39 02 3690222 - www.aig.co.it - Registro Imprese Milano - C.F. 57819540152 - P.I. 10479810961 - RGA Milano n. 2533854

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218608.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

2.2. Assicurato

- 1.1 **la Società**; l'Intermediario iscritto alla Sez A) del RUI ;
- 2.1 qualsiasi persona fisica che ricopra o abbia ricoperto il ruolo di amministratore, dirigente o socio (compreso qualsiasi **Dirigente Competente**) della **Società**, nella misura in cui detta persona fisica agisce o agiva in tale veste;
- 3.1 qualsiasi persona fisica che sia o sia stata un dipendente della **Società**;
- 4.1 qualsiasi operatore indipendente che operi sotto la direzione e la supervisione diretta della **Società**, ma soltanto in relazione ai servizi forniti a quest'ultima; e
- 5.1 qualsiasi erede o qualunque rappresentante legale di qualsiasi assicurato rispondente alla descrizione di cui ai punti i), ii) e iii) della presente definizione nella misura in cui è presentata nei loro confronti una rivendicazione o una richiesta di risarcimento in relazione a un atto, a un errore o a un'omissione posti in essere dall'**Assicurato**.

2.3. Consulente in materia di crisi

Qualsiasi consulente designato dall'**Assicuratore** oppure il **Response Advisor**, o qualunque altro consulente designato dalla **Società**, e approvato dall'**Assicuratore** prima del conferimento dell'incarico, allo scopo di fornire **Servizi di Tutela della Reputazione**.

2.4. Costi di Notifica

Costi associati:

- 1.1 **alla creazione e alla gestione di call center**;
- 2.1 alla preparazione e alla notifica agli **Interessati** e/o a qualsiasi **Autorità di Vigilanza**; e
- 3.1 ad attività di indagine e di raccolta di informazioni;

sostenuti a seguito di una reale o sospetta **Violazione di Informazioni Riservate**.

2.5. Credit Monitoring e ID Monitoring

A seguito della comunicazione data agli **Interessati** in base al paragrafo **Costi di Notifica**, i corrispettivi, i costi e le spese sostenute in misura ragionevole e necessaria dall'**Assicurato**, con la previa autorizzazione scritta dell'**Assicuratore**, per servizi di *credit monitoring* o di *ID monitoring* al fine di individuare un eventuale uso improprio di **Dati Personali** in conseguenza di una effettiva o asserita **Violazione di Informazioni Riservate**, compreso il premio ragionevole e necessario versato per qualsiasi assicurazione contro il furto di identità.

2.6. Dati

Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica.

2.7. Dati personali

Qualsiasi informazione concernente una persona fisica, purché non di pubblico dominio e tale da identificare la persona in questione. Per **Dati Personali** si intendono nomi, indirizzi di posta elettronica, recapiti telefonici, numeri di carte di credito o di debito, informazioni contabili o di natura bancaria, informazioni mediche riferite a una persona fisica, o qualunque altra informazione protetta da qualsiasi normativa o regolamento in materia di protezione dei dati personali.

2.8. Dati Societari

informazioni relative a qualsiasi soggetto terzo che non sono a disposizione del pubblico e/o segreti commerciali, dati, progetti, previsioni, formule, prassi, processi, registri, relazioni, documenti soggetti a tutela legale o contrattuale.

2.9. Detentore di Informazioni

Un soggetto terzo:

- (i) al quale la **Società** abbia fornito **Informazioni Riservate**, oppure
- (ii) che abbia ricevuto **Informazioni Riservate** per conto di una **Società**.

2.10. Disfunzione operativa

Qualsiasi azione accidentale, negligente o non intenzionale o omissione da parte di un dipendente della **Società** o di un dipendente di un fornitore terzo di servizi nelle operazioni di gestione, manutenzione o potenziamento del **Sistema Informatico della Società**.

2.11. Esperti informatici

Società di servizi informatici designata dalla **società** e approvata dall'**Assicuratore** prima del conferimento dell'incarico; con riferimento alla copertura **1.2 Pronto intervento** si intenderà, invece, KPMG o altra società designata da parte dell'**Assicuratore** in caso di conflitto di interesse.

2.12. Evento Assicurato

Qualsiasi:

- 1.1 **Violazione di Informazioni Riservate**
- 2.1 **Falla nella Sicurezza**, oppure;
- 3.1 **Disfunzione Operativa**.
- 4.1 **Incidente Riguardante i Dati Elettronici**.

2.13. Evento di Rilievo

La reale o minacciata comunicazione o divulgazione di informazioni al pubblico su un qualsiasi mezzo di informazione che derivi direttamente da un **Evento Assicurato** reale, potenziale o sospetto che potrebbe gettare discredito sulla **Società** o su qualsiasi **Assicurato** o danneggiare la loro reputazione e/o compromettere la fiducia del pubblico nella **Società**.

2.14. Falla nella Sicurezza

- 1.1 **Intrusione, accesso non autorizzato (compreso l'utilizzo di credenziali autorizzate da parte di un soggetto non autorizzato) o utilizzo non autorizzato (anche da parte di un soggetto con autorizzazione all'accesso) del Sistema Informatico della Società, anche quando tale intrusione, accesso non autorizzato o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di attenuare:**
 - a. qualsiasi attacco di tipo denial of service (interruzione del servizio) o denial of access (interruzione dell'accesso); oppure
 - b. qualsiasi ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus; e
- 2.1 la perdita di **Dati** derivante dal furto o dalla perdita materiale di hardware posto sotto il controllo della **Società**.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel. +39 02 36901, Fax +39 02 3690222, www.aig.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819040152 - P.I. 10473810561 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 21880E.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

2.15. Garante Privacy

Un funzionario dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o carica sostitutiva istituita in base alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione e riservatezza dei dati in Italia e qualsiasi carica equivalente in qualunque altra giurisdizione.

2.16. Informazioni Riservate

Dati Societari e Dati Personali che una **Società** o un **Detentore di Informazioni** ha in consegna, in custodia o sotto controllo, o per le quali una **Società** o un **Detentore di informazioni** è responsabile per legge.

2.17. Interessato

Qualsiasi persona fisica i cui **dati personali** siano stati raccolti, conservati o trattati dalla **società** o per conto di quest'ultima.

2.18. Massimale della Garanzia

La somma che rappresenta la massima responsabilità dell'**Assicuratore** in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo della Garanzie del **Frontespizio**

2.19. Normativa in Materia di Protezione dei Dati

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ogni atto legislativo successivo che lo modifichi, lo abroghi o lo sostituisca, nonché tutte le altre leggi e gli altri regolamenti equivalenti relativi alla regolamentazione e all'attuazione delle norme in materia di protezione e riservatezza dei dati in qualsiasi paese.

2.20. Perdite Pecuniarie

Gli onorari, i costi e le spese ragionevoli e necessari per i quali è operante la copertura 1.1 – Gestione di eventi di cui alla presente sezione relativa alla garanzia **Copertura per Gestione di Eventi**, ma soltanto entro i limiti della copertura 1.1. Gestione di Eventi.

2.21. Response Advisor (Consulente in Materia di Risposta alle Crisi)

Qualsiasi studio legale al quale l'**Assicuratore** abbia conferito l'incarico di fornire **Servizi di Assistenza Legale**, oppure qualunque altro studio legale designato dalla **Società** e approvato dall'**Assicuratore** prima del conferimento dell'incarico.

2.21bis Consulente di Reazione (Response advisor) nel Pronto Intervento

Lo studio legale CMS Cameron McKenna, o gli studi legali che agiscono su istruzione di detto studio legale, o qualsiasi studio sostitutivo designato dall'**Assicuratore** in caso di conflitto, in relazione al quale o ai quali la **Società** sottoscrive un **Incarico Pertinente**.

2.22. Ripristino Dati

Interventi intrapresi dalla **Società** o per conto di essa al fine di:

- 1.1 **stabilire se sia possibile ripristinare o ricreare i Dati di cui la Società dispone;**
- 2.1 ripristinare o ricreare i **Dati** di cui la **Società** dispone, laddove tali **Dati** risultino non leggibili da computer o corrotti; oppure;
- 3.1 ricaricare e personalizzare nuovamente il software su licenza gestito dalla **Società** se tale software non è leggibile da computer.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 38801 Fax: +39 02 3690222, www.aig.com - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10476610981 - REA Milano n. 2530854

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale, Avenue John F. Kennedy 1, 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.220

2.23. Servizi di Assistenza Legale

Servizi erogati da un **Response Advisor** al fine di:

- 1.1 **coordinare l'intervento degli Esperti Informatici o dei Consulenti in Materia di Crisi, fornire consulenza e assistenza nell'adempimento degli obblighi di notifica nei confronti di qualsiasi Autorità di Vigilanza pertinente; oppure,**
- 2.1 **monitorare i reclami presentati dagli Interessati e fornire consulenza all'Assicurato per quanto riguarda le misure da adottare in risposta a un Evento Assicurato al fine di ridurre al minimo i danni cagionati alla Società, compresi gli interventi adottati per mantenere e ripristinare la fiducia del pubblico nella Società.**

2.24. Sistema Informatico della Società

- 1.1 **Qualsiasi hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà della Società o da questa gestiti, controllati o noleggiati;**
- 2.1 **qualsiasi dispositivo utilizzato dai dipendenti secondo lo schema "Bring Your Own Device" per accedere al Sistema Informatico della Società o ai Dati ivi contenuti; e**
- 3.1 **qualsiasi servizio cloud o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato dalla Società e gestito da un fornitore terzo di servizi in virtù di un contratto scritto tra quest'ultimo e la Società.**

2.25. Servizi informatici

Intervento di un **Esperto Informatico** finalizzato a:

- 1.1 **appurare se si sia verificato una Falla nella Sicurezza o una Disfunzione Operativa, verificando le modalità di insorgenza e l'eventuale persistenza del problema rilevato;**
- 2.1 **individuare se tale Falla nella Sicurezza o Disfunzione Operativa abbia determinato una Violazione di Informazioni Riservate o se vi sia stata compromissione dei Dati;**
- 3.1 **stabilire in che misura le Informazioni Riservate potrebbero essere state compromesse; e**
- 4.1 **contenere e risolvere un Evento Assicurato e formulare raccomandazioni a scopo di prevenzione o attenuazione del danno.**

2.26. Servizi per la Tutela della Reputazione

Consulenza e supporto da parte di un **Consulente in Materia di Gestione delle Crisi** (compresa la consulenza sulle strategie in materia di media e i servizi resi da agenzie indipendenti di pubbliche relazioni) al fine di attenuare o prevenire il potenziale effetto negativo, ovvero il danno alla reputazione, causato da un **Evento di Rilievo**, compresa la progettazione e la gestione di una strategia di comunicazione.

2.27. Terrorismo Informatico

Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il **Sistema Informatico della Società**, ovvero la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell'intento di provocare danni e perseguire obiettivi sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi. In nessuna circostanza costituiscono **Terrorismo Informatico** le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.



2.28. Violazione di Informazioni Riservate

Divulgazione o trasmissione non autorizzata di qualsiasi **Informazione Riservata** per la quale la **Società** è responsabile.

2.29. Numero di Emergenza

+44 (0) 1273 730992

2.30. Incarico Pertinente

Accordo tra il **Consulente di Reazione** e la **Società** che disciplina la fornitura di consulenza legale e supporto alla **Società** durante il periodo di **Pronto Intervento**.

2.31. Incidente riguardante i dati elettronici

Danneggiamento o distruzione del **Sistema Informatico di una Società** causato da:

- 1.1 **accumulo di cariche elettrostatiche o perturbazioni elettromagnetiche;**
- 2.1 **surriscaldamento di componenti cruciali del Sistema Informatico della Società;**
- 3.1 sovraccarico di corrente;
- 4.1 condizioni meteorologiche avverse, fulmine o altre calamità naturali;
- 5.1 Incendio, inondazione, e
- 6.1 atti vandalici contro sistemi informatici cruciali della **società**.

In seguito al quale i dati risultano non leggibili da parte di un computer.

3. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia **Copertura per Gestione di Eventi** e integrano le esclusioni di cui all'articolo 5 delle **Condizioni Generali**.

L'Assicuratore non è tenuto a indennizzare le Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su o attribuibili a:

3.1. **Antitrust**

Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o asseriti.

3.2. **Migliorie**

- 1.1 **Aggiornamento, upgrade, potenziamento o sostituzione del Sistema Informatico della Società affinché tale sistema sia di livello superiore rispetto a quello preesistente al verificarsi di un Falla nella Sicurezza o di una Disfunzione Operativa; oppure**
- 2.1 *eliminazione di errori o vulnerabilità rilevati nei programmi software.*

3.3. **Lesioni personali e danni a cose**

Qualsiasi:

- 1.1 **lesione fisica, infermità, malattia o decesso;**
- 2.1 **perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati.**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel. +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P. 13478810051 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.170.225

3.4. Infrastruttura

Qualsiasi:

- 1.1 **guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell'Assicurato, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente esclusione non si applica al Sistema Informatico di una Società; guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un Assicurato;**
- 3.1 **guasto di satelliti.**

3.5. Brevetti

Qualsiasi violazione di brevetti.

3.6. Segreto Commerciale

Qualsiasi

- 1.1 **perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;**
- 2.1 **appropriazione indebita di segreti commerciali dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un Assicurato.**

3.7. Guerra e terrorismo

Guerra, terrorismo (ad eccezione del **Terrorismo Informatico**), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.

D. Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi

Al sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

A condizione che sia pagato il relativo premio, l'Assicuratore e la Contraente convengono quanto segue:

Le Condizioni generali si intendono richiamate nella presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Attacchi Informatici a fini estorsivi, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia Copertura per Attacchi Informatici a fini estorsivi sono prestata soltanto in relazione agli **eventi assicurati** scoperti per la prima volta durante il periodo di durata della polizza e denunciati all'Assicuratore in conformità delle Condizioni generali o della presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi.

La copertura di cui alla sottostante Sezione di garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi è prestata nei limiti del **Massimale della Garanzia** o di qualsiasi sottolimito precisato nel Frontespizio.

IMG-20181006-WA0001.jpg

7/6/2018

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.it - Registro Imprese Milano / C.F. 87619940152 - P. n. 13479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. 9 219806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1555 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.770.225

https://mail.google.com/mail/u/0/mbox/FWcpwVqzCddmVQDTqTCH3Cv5bqz/?projection=1&messageId=0.1

1. Coperture

1.1. **Attacchi informatici a fini estorsivi**

L'**Assicuratore** indennizza la **Società** per tutte le **perdite pecuniarie** subite da un **Assicurato** unicamente in conseguenza di una **minaccia a scopo estorsivo**.

2. Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi**. Valgono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle **Condizioni generali** ove non specificamente derogata qui di seguito.

2.1. **Assicurato**

1.1 **la società: l'Intermediario iscritto alla Sez. A) del RUI;**

2.1 qualsiasi persona fisica che ricopra o abbia ricoperto il ruolo di amministratore, dirigente o socio (compreso qualsiasi **Dirigente competente**) della **società**, nella misura in cui detta persona fisica agisce o agiva in tale veste;

3.1 qualsiasi persona fisica che sia o sia stata un dipendente della **società**;

4.1 qualsiasi operatore indipendente che operi sotto la direzione e la supervisione diretta della **Società**, ma soltanto in relazione ai servizi forniti a quest'ultima; e

5.1 qualsiasi erede o qualunque rappresentante legale di qualsiasi assicurato rispondente alla descrizione di cui ai punti i), ii) e iii) della presente definizione nella misura in cui è presentata nei loro confronti una rivendicazione o una richiesta di risarcimento in relazione a un atto, a un errore o a un'omissione posti in essere dall'**Assicurato**.

2.2. **Consulente in materia di attacchi informatici a scopo estorsivo**

La società **Neil Young Associates** contattabile al

+ 44(0) 1273 552922;

alternativamente contattare il numero di **emergenza** di cui alla garanzia 1.2 **Pronto Intervento** di cui alla copertura **C. Gestione degli eventi**.

2.3. **Dati**

Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica.

2.4. **Evento assicurato**

Qualunque circostanza o evento che determini l'attivazione della copertura assicurativa in base all'articolo 1 - Coperture della presente garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi**.

2.5. **Massimale della Garanzia**

La somma che rappresenta la massima responsabilità dell'**Assicuratore** in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del **Frontespizio**

2.6. **Minaccia di estorsione**

Qualsiasi minaccia al **sistema informatico della società**, compresa la minaccia di:

- 1.1 **rilascio, divulgazione, diffusione, distruzione o utilizzo di dati acquisiti attraverso l'accesso non autorizzato al sistema informatico della società o l'utilizzo non autorizzato dello stesso;**
- 2.1 introduzione di un codice maligno nel **sistema informatico della società** o utilizzo del **sistema informatico della società** come veicolo di trasmissione di un codice maligno;
- 3.1 corruzione, danneggiamento o distruzione del **sistema informatico della società;**
 - a. contatto per via elettronica con i clienti della **società** da parte di un soggetto che assuma l'identità dell'**Assicurato** o sostenga di agire su istruzione dell'**Assicurato** al fine di ottenere con l'inganno informazioni personali dei clienti della **società** (con la modalità del cosiddetto "pharming", "phishing" o altri tipi di comunicazioni false);
 - b. limitazione o impedimento dell'accesso al **sistema informatico della società;** oppure
 - c. rivelazione di **informazioni riservate** di tipo digitale o non digitale,
 - d. esecuzione di un attacco di tipo **denial of service** a danno del **sistema informatico della società.**

laddove tale minaccia comporti l'accesso non autorizzato, reale o minacciato, da parte di un soggetto terzo al **sistema informatico della società** con conseguente danno economico o reputazionale per la **società.**

Per **minaccia a scopo estorsivo** si intende inoltre una qualsiasi serie di minacce fra loro correlate rivolte all'**Assicurato.**

2.7. Perdite pecuniarie

Qualsiasi:

- 1.1 **somma di denaro in contanti, strumento monetario o il valore equo di mercato di qualsiasi bene o servizio pagato dall'Assicurato previa autorizzazione dell'Assicuratore al fine di prevenire o porre fine a una minaccia a scopo estorsivo;**
- 2.1 onorari, costi e spese ragionevoli e necessari del **consulente in materia di attacchi informatici a scopo estorsivo** nell'ambito di un'indagine volta a stabilire la causa di una **minaccia a scopo estorsivo** o a porre fine alla stessa.

2.8. Sistema informatico della società

- 1.1 **Hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà ovvero gestiti, controllati o noleggiati dalla società;**
- 2.1 qualsiasi dispositivo utilizzato dai dipendenti secondo il principio "Bring Your Own Device" per accedere al **sistema informatico della società** o ai **dati** ivi contenuti; e
- 3.1 qualsiasi servizio **cloud** o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato dalla **società** e gestito da un fornitore terzo di servizi in virtù di un contratto scritto tra quest'ultimo e la **società.**

2.9. Terrorismo informatico

Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il **sistema informatico della società** ovvero la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell'intento di provocare danni e perseguire obiettivi sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi. In nessuna circostanza costituiscono **terrorismo informatico** le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901 - Fax: +39 02 3690222, www.aig.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97815640162 - P.I. 10479613961 - REA Milano n. 2630954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. D 218836
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.178.225

3. **Esclusioni**

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi** e integrano le esclusioni di cui all'articolo 5 delle **Condizioni generali**.

L'Assicuratore non è tenuto a indennizzare le perdite pecuniarie traenti origine da, basate su o attribuibili a:

3.1. **Antitrust**

Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o assenti.

3.2. **Lesioni personali e danni a cose**

Qualsiasi:

- 1.1 *lesione fisica, infermità, malattia o decesso. Tuttavia la presente esclusione 3.2 non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica o lesione della salute psichica non traenti origine dalle condizioni di cui sopra; oppure*
- 2.1 *perdita o distruzione di beni materiali diversi dai dati.*

3.3. **Ente governativo o pubblica autorità**

Qualsiasi minaccia a scopo estorsivo da parte di qualsiasi ente governativo o pubblica autorità.

3.4. **Infrastruttura**

Qualsiasi:

- 1.1 *guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell'Assicurato, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente esclusione non si applica al sistema informatico di una società;*
- 2.1 *guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un assicurato;*
- 3.1 *guasto di satelliti.*

3.5. **Brevetti**

Qualsiasi violazione di brevetti.

3.6. **Segreto commerciale**

Qualsiasi:

- 1.1 *perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;*
- 2.1 *appropriazione indebita di segreti commerciali*
dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un Assicurato.

3.7. **Guerra e terrorismo**

*Guerra, terrorismo (ad eccezione del **Terrorismo Informatico**), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione.*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 389801, Fax: +39 02 5690222, www.aig.com - Registro Imprese Milano / C.F. 37819043152 - P.I. 1047910961 - REA Milano n. 2600954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B.218806
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.

4. Condizioni

Le seguenti condizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi** e sono operanti in aggiunta alle **Condizioni generali**. La copertura in base alla presente garanzia **Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi** è subordinata al rispetto da parte dell'Assicurato delle condizioni seguenti.

4.1. Notifica

Oltre alle prescrizioni di cui al punto 3.1 – Comunicazioni e denuncia di una richiesta di risarcimento delle Condizioni generali, pena la decadenza del diritto alla prestazione prevista in base alla presente garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi, in caso di minaccia a scopo estorsivo l'Assicurato ha l'obbligo di informare immediatamente il consulente in materia di attacchi informatici a scopo estorsivo contattandolo al recapito precisato al punto 2.2 della presente sezione e di fornirgli tutte le informazioni pertinenti nel più breve tempo possibile.

4.2. Riservatezza

La l'Assicurato non potrà rivelare l'esistenza della presente polizza.

4.3. Denuncia alle autorità

L'Assicurato acconsente a che l'Assicuratore (o i rappresentanti da questi designati) denunci alle autorità di polizia o ad altre autorità di contrasto competenti qualunque Minaccia a Scopo Estorsivo.

E. Responsabilità civile multimediale

Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

A condizione che sia pagato il relativo Premio addizionale, l'Assicuratore e la Contraente convengono di modificare la Polizza nel modo seguente.

Le Condizioni Generali si intendono richiamate nella presente appendice Responsabilità Civile multimediale, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

La copertura di cui alla presente appendice Responsabilità Civile Multimediale è prestata unicamente in relazione a Eventi Assicurati (i.e. le Richieste di risarcimento) verificatisi per la prima volta durante il Periodo di Durata della Polizza e denunciati all'Assicuratore in conformità delle Condizioni Generali, purché l'Atto illecito sia commesso nel Periodo di durata della polizza o nel periodo di retroattività indicato nel frontespizio.

1. Copertura

Si conviene di inserire in **Polizza** la seguente copertura aggiuntiva:

1.1. Copertura Responsabilità civile Multimediale

L'Assicuratore indennizzerà o pagherà per conto della **Società** qualsiasi perdita che sia la conseguenza

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36001, Fax: +39 02 3690222, www.aig.eu.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97816640167 - P.I. 10479910961 - REA Milano n. 2520964

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 216806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1956 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.179.225

di una **Richiesta di Risarcimento** avanzata da un terzo e concernente **Attività Multimediali**

2. Definizioni

Ai fini del presente allegato per la copertura della **Responsabilità Civile Multimediale** le seguenti definizioni sono aggiunte a quelle di polizza:

2.1. **Richiesta di risarcimento**

- (i) richiesta scritta nei confronti di un **Assicurato**; o
- (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale avanzato nei confronti di un **Assicurato**,

Nella quale si contestino **Danni** o si richieda altro rimedio come conseguenza di un **Atto Illecito**.

2.2. **Danni**

Danni che l'**Assicurato** sia legalmente tenuto a pagare come conseguenza di una **Richiesta di Risarcimento** come definita da:

- (i) giudizio o lodo arbitrale reso nei confronti dell'**Assicurato**;
- (ii) Obbligazione pecuniaria pagabile dall'**Assicurato** come conseguenza di una transazione negoziata dalla **Società** e che sia stata approvata dall'**Assicuratore**.

La definizione di **Danni** include i danni esemplari e punitivi dove assicurabili ai sensi della legge applicabile al contratto e qualsiasi somma che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare per legge o abbia accettato di pagare a titolo di transazione o fondo per il risarcimento dei consumatori ove previsto dalla normativa applicabile.

2.3. **Costi di difesa**

Tutti gli onorari i costi e le spese ragionevoli e necessarie, in cui sia incorso l'**Assicurato** con il preventivo consenso dell'assicuratore, in relazione alle indagini, alla necessità di riscontro, difesa, appello o/o transazione di qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**, tra cui i costi di partecipazione al giudizio sostenuti da o per conto dell'**Assicurato**.

*La definizione di **Costi di Difesa** non include la remunerazione dell'**Assicurato**, il costo del suo tempo o altro costo sopportato dall'**Assicurato**.*

2.4. **Attività multimediali**

La pubblicazione o trasmissione sul sito della **Società**, o spazio/pagina su Social media di un contenuto multimediale

2.5. **Contenuto Multimediale**

Qualsiasi contenuto multimediale, incluso testo, grafica, audio e video che possano essere trasmesse su internet o una rete di computer (web)

2.6. **Assicurato**

- (i) la **Società**: l'Intermediario iscritto in Sez A del RUI
- (ii) qualsiasi persona fisica, che sia o sia stato socio, partner, amministratore o dirigente della **Società**
- (iii) qualsiasi **Dipendente**
- (iv) qualsiasi imprenditore indipendente, contratto di lavoro temporaneo, soggetto autoimpegnato, lavoratore somministrato, sotto la direzione e la diretta supervisione della **Società**, ma solo in

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36931, Fax: +39 02 3890222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 07819940152 - P.I. 10479810561 - REA Milano n. 2650954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 216836
Sede legale, Avenue John F. Kennedy n. 330, L-1955 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.178.225

relazione ai i servizi che la **Società** fornisce.

- (v) Qualsiasi joint venture dove la **Società** mantenga il controllo operativo, ma solo nei limiti dell'interesse della **Società** in tale Joint venture; e
- (vi) Qualsiasi persona fisica o entità giuridica che l'**Assicurato** è tenuto per contratto ad aggiungere come assicurato addizionale sotto la presente **Polizza**, ma solo quando e nei limiti in cui tale persona fisica o entità giuridica agisca in nome per conto del **Società**.

E solo quando siano svolte **Attività Multimediali** sulla base dei ruoli sopra menzionati.

La definizione di **Assicurato** include altresì qualsiasi ufficio o rappresentanza legale di un **Assicurato** descritta nei punti (ii) e (iii) di cui sopra per le **Perdite** derivanti da una **Richiesta di Risarcimento** avanzata nei confronti di un **Assicurato** per un **atto illecito** commesso nello svolgimento di **Attività Multimediali** in nome e per conto della **Società**.

2.7. Perdita

Danni e Costi di Difesa

La definizione di **Perdita** non include:

- a. danni non compensatori o multipli (eccetto quelli coperti ai sensi della definizione di **Danni**) o danni liquidati;
- b. multe e ammende
- c. i costi e le spese sostenuti per ottemperare ad un ordine ingiuntivo, una concessione o un contratto di fornitura o altro provvedimento di natura non monetaria.
- d. La remunerazione di un **Assicurato**, il costo del suo tempo, o altro costo sopportato dall'**Assicurato**.

2.8 Atto illecito

Qualsiasi

- (i) Diffamazione sia in forma orale che scritta, lesione della reputazione commerciale o azione volta a danneggiare il personaggio o la reputazione di qualsiasi persona od organizzazione, e la sofferenza mentale o psicologica connesse a tali condotte;
- (ii) violazione non intenzionale del diritto d'autore (copyright), titolo, slogan, marchio, nome commerciale, trade dress, brand, marchio di servizio, nome del servizio, nome di dominio o un accordo di licenza;
- (iii) plagio, pirateria o appropriazione indebita o furto di idee o informazioni;
- (iv) invasione, violazione o interferenza con il diritto alla privacy ed alla divulgazione, atto contrario a principi morali/etici, azione per mettere in cattiva luce, divulgazione pubblica di fatti privati, intrusione e appropriazione del nome commerciale, dell'immagine pubblica o somiglianza;
- (v) Abuso di marchi non registrati (passing-off), ma solo se sostenuto in concomitanza con uno degli atti elencati al punto (i) - (iv) di cui sopra.

Che si verificano a partire dalla **Data di Continuità** e prima della fine del **Periodo di Polizza**, ma solo nella misura in cui tali atti riguardano **Attività Multimediali**.

3. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente al presente allegato **Responsabilità Civile Multimediale** in aggiunta a qualsiasi altra esclusione prevista dalla sezione 5 – **Esclusioni delle Condizioni Generali**

L'**Assicuratore** non risponde delle **Perdite Pecuniarie** originate da, basate su o attribuibili a:

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36931; Fax: +39 02 3650222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940150 - P.I. 10473870261 - REA Milano n. 2630954

Sede Socianziosa di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218906
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35C, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

3.1. **Anti-Trust**

Qualsiasi attuale o affermata violazione della normative in materia antitrust, di restrizione del commercio o di concorrenza sleale.

3.2. **Responsabilità assunta, promessa o garanzia legale**

Qualsiasi

- (i) promessa o espressa garanzia fatta dall'**Assicurato**; o
- (ii) Responsabilità contrattuale o altre obbligazioni contrattuali assunte o accettate da un **Assicurato** a meno che tale responsabilità gli sarebbe stata attribuita anche in assenza di contratto.

3.3. **Danni alle persone/danni alle cose**

Qualsiasi

- (i) danno fisico, la malattia, invalidità o morte; Tuttavia la presente Esclusione 3.3 non si applica nei confronti di shock nervoso, stress emotivo, angoscia mentale o follia, a meno che non derivanti da quanto sopra;
- (ii) Danno a o perdite o distruzione di beni tangibili o impossibilità d'uso degli stessi

3.4. **Diritti digitali**

Qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** nei confronti della **Società** avanzata da o in nome di qualsiasi imprenditore indipendente, distributore di terze parti, licenziatario, sub-concessionario, joint venture, venture partner, qualsiasi dipendente delle società precedentemente citate, o qualsiasi dipendente o agente della **Società** derivante da, basato su, o attribuibile a contenziosi per il possesso o l'esercizio di diritti su **Contenuto Multimediale**.

3.5. **Responsabilità civile datoriale**

Qualsiasi responsabilità civile della **Società** nei confronti del proprio personale (incluso il licenziamento illegittimo, congedo o cessazione, discriminazione, molestie, ritorsioni o altra richiesta di risarcimento relativa a motivi di impiego).

3.6. **Dati finanziari**

Errori commessi nella predisposizione dei dati finanziari che la **Società** pubblica, incluso il bilancio annuale della **Società** e qualsiasi comunicazione al mercato azionario.

3.7. **Frode/Infedeltà**

Qualsiasi atto fraudolento o disonesto o omissione dell'**Assicurato**

3.8. **Azione governativa/azione dell'autorità di controllo**

Qualsiasi azione governativa, dell'autorità di controllo, di licenza o commissione o investigativa.

3.9. **Infrastruttura**

Qualsiasi

- (i) guasto meccanico
- (ii) guasto elettrico, inclusa l'interruzione della corrente elettrica, aumento, calo di tensione o black-out
- (iii) guasto delle telecomunicazioni o dei satelliti

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 388901, Fax: +39 02 3690222 - www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 87613840152 - P.I. 10475810961 - R.I.A/Milano n. 20339b4

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrato in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218606
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 36D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



A meno che tale malfunzionamento derivi esclusivamente da un atto, errore o omissione commessa da un **Assicurato** nello svolgimento di **Attività Multimediali**.

3.10. Assicurato contro assicurato

Qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata da o per conto di un **Assicurato** o della **Società** nei confronti di un altro **Assicurato** o la **Società**.

3.11. Servizi di messaggistica interna

Qualsiasi pubblicazione o trasmissione di **Contenuto Multimediale** che sia fatta su uno qualsiasi dei sistemi di messaggistica interna della **Società**, bacheca, o chat room.

3.12. Sopra-remunerazione

Qualsiasi sconto sul prezzo, premio, riconoscimento o altro beneficio pagato in eccesso all'ammontare pattuito o aspettato.

3.13. Brevetti/segreti commerciali

Qualsiasi

- (i) violazione di un brevetto;
- (ii) perdita del diritto di registrare un brevetto; o
- (iii) Appropriazione indebita di segreti commerciali

3.14. Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari

Qualsiasi attuale o presunta violazione di una legge, regolamento o regola (legislativa o, ove applicabile, di c.d. common law) relativa alla proprietà, acquisto, vendita o offerta di, o sollecitazione di, offerta di acquisto o vendita di, strumenti finanziari.

3.15. Violazione del diritto d'autore (copyright) del software

Qualsiasi violazione del diritto d'autore (copyright) relativa ad un software, codice sorgente, o licenza software salvo che la stessa derivi da una **Richiesta di Risarcimento** che lamenti una violazione del diritto d'autore (copyright), marchio o brand relativa ad **Attività Multimediali** generate o visualizzate in una pubblicazione o emissione televisiva attraverso l'uso del software.

3.16. Debiti Commerciali

Qualsiasi

- (i) debito commerciale in cui sia incorso l'**Assicurato**, o
- (ii) Garanzia data da un **Assicurato** per un debito.

3.17. Marchi

Qualsiasi violazione di marchi da parte di qualsiasi bene, prodotto o servizio visualizzato o incluso in un contenuto **Multimediale**

3.18. USA/Canada

Qualsiasi:

- 1.1 inquinamento da infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901 Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10473810961 - RFA Milano 02500954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218900.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

1.2 qualsiasi violazione effettiva o presunta di eventuali responsabilità, obblighi o doveri imposti dalla legge Retirement Income Security del 1974 o di eventuali modifiche

1.3 qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934 o di qualsiasi legge federale o statale simile o qualsiasi legge comune ad essi relativi

1.4 qualsiasi violazione effettiva o presunta della Sezione 1961 del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 18 USC e seguenti e le relative modifiche o qualsiasi norma o regolamento promulgato sensi dello stesso; o

1.5 danni punitivi ed esemplari;

derivanti da qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** presentata o pendente, o qualsiasi giudizio ottenuto, negli Stati Uniti d'America, Canada o uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti.

3.19. Guerra e Terrorismo

Guerra, terrorismo, invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.

4. Condizioni

4.1. Altra assicurazione

La presente **Sezione di Garanzia** si applicherà esclusivamente in eccesso a qualsiasi altra polizza valida ed esigibile di responsabilità civile sottoscritta dall'assicurato.

Fermi ed invariati tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni di polizza

F. Trasferimento fraudolento di fondi

Al sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato**.

A condizione che sia pagato il relativo Premio addizionale, l'**Assicuratore** o la **Contraente** convengono di modificare la **Polizza** nel modo seguente:

Le **Condizioni Generali** si intendono richiamate nella presente appendice **Trasferimento Fraudolento di Fondi**, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.

La copertura di cui alla presente appendice **Trasferimento Fraudolento di Fondi** è prestata unicamente in relazione a **Eventi Assicurati** verificatisi per la prima volta durante il **Periodo di Durata della Polizza** o denunciati all'**Assicuratore** in conformità delle **Condizioni Generali**.

1. Copertura

Si conviene di inserire in **Polizza** la seguente copertura aggiuntiva:

Trasferimento fraudolento di fondi

L'**Assicuratore** risarcisce la **Società** per le **Perdite Pecuniarie Dirette** derivanti dalla sottrazione di fondi della **Società** da un **Conto di Pagamento** a seguito di un **Attacco Hacker** al **Sistema informatico della Società** da parte di un **Soggetto Terzo** in conseguenza del quale vengano impartite **Istruzioni Elettroniche** fraudolente apparentemente provenienti dalla **Società** o da una persona o organizzazione autorizzata dalla **Società** e dirette a ottenere l'addebito, il trasferimento, il pagamento o la consegna di

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36801, Fax: +39 02 3693222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97619940152 - P.I. 10475610361 - RFA Milano n. 2532554

Sece Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. 5 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1655 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.170.225

fondi dal **Conto di Pagamento** da parte dell'istituto finanziario.

La massima esposizione dell'**Assicuratore** in aggregato per tutte le **Perdite Pecuniarie Dirette** in base alla presente appendice **Trasferimento Fraudolento di Fondi** non può superare il sottolimito indicato nel **Frontespizio Relativo all'Appendice "Trasferimento Fraudolento di Fondi"**.

2. Definizioni

Ai fini della presente appendice **Trasferimento Fraudolento di Fondi**, le seguenti definizioni si intendono aggiunte alle definizioni di polizza:

2.1. Autenticazione

Metodo utilizzato dall'istituto finanziario per:

- 1.1 confermare l'identità del mittente della comunicazione o del chiamante in caso di transazione verbale;
- 2.1 verificare che i dati o la comunicazione siano stati trasmessi dal mittente; e
- 3.1 verificare che il mittente/chiamante disponga delle necessarie autorizzazioni.

In relazione alle sole istruzioni impartite via telex o fax, come condizione essenziale per l'erogazione della copertura in base alla presente appendice **Trasferimento Fraudolento di Fondi** qualunque comunicazione via telex e/o fax deve essere protetta tramite chiave valida scambiata tra la **Società** e l'istituto finanziario allo scopo di tutelare l'integrità della comunicazione.

2.2. Sistema informatico della società

Hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà della **Società** o da questa gestiti, controllati o noleggiati.

2.3. Dati

Informazioni digitali o digitalizzate, memorizzate in forma elettronica, relative al **Conto di Pagamento**.

2.4. Istruzioni elettroniche

Istruzioni per l'**Autenticazione** trasmesse in forma elettronica dalla **Società** all'istituto finanziario. Tali istruzioni comprendono le comunicazioni via fax e telex **autenticcate**.

Le **Istruzioni Elettroniche** comprendono le comunicazioni verbali successive all'ottenimento fraudolento di **Dati** da parte di un **Soggetto Terzo** in conseguenza dell'**Attacco Hacker** al **Sistema Informatico della Società**.

2.5. Attacco hacker

Qualsiasi intrusione, accesso non autorizzato al **Sistema Informatico della Società** o utilizzo non autorizzato dello stesso.

2.6. Conto di Pagamento

Un conto di cui la **Società** è titolare presso un istituto finanziario e dal quale la **Società** o una persona fisica o giuridica autorizzata dalla **Società** può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel. +39 02 369011 - Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 13479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 38D L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

2.7. Soggetto terzo

Qualsiasi Soggetto diverso da:

- 1.1 un dipendente, oppure
- 2.1 una persona o organizzazione autorizzata dalla Società a impartire tali istruzioni.

2.8. Perdite Pecuniarie Dirette

L'importo dei fondi sottratti dal **Conto di Pagamento della Società**

3. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente appendice **Trasferimento Fraudolento di Fondi** e integrano le esclusioni di cui alla sezione 5 delle **Condizioni Generali**.

3.1. Accesso autorizzato

*L'Assicuratore non risponde delle **Perdite Pecuniarie** traenti origine da, basate su o attribuibili a qualsiasi persona o **Soggetto Terzo** che sia stato autorizzato ad accedere al **Sistema Informatico della Società**, tranne qualora tale persona o **Soggetto Terzo** abbia ottenuto l'accesso pur non disponendo del livello di autorizzazione richiesto.*

3.2. Danni indiretti o consequenziali

*L'Assicuratore non risponde dei danni diversi dall'importo dei fondi direttamente sottratti dal **Conto di Pagamento della Società** né comunque dei danni indiretti o consequenziali.*

Restano invariati tutti gli altri termini e le altre condizioni ed esclusioni di polizza.

Condizioni Generali relative alla PARTE III - Cyber

Al sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato.

A condizione che sia pagato il relativo premio, l'Assicuratore e la Contraente convengono quanto segue:

Le presenti **Condizioni Generali** si applicano a tutte le **Garanzie della Parte III Cyber**, salvo qualora una data **Garanzia** stabilisca specificamente la non applicabilità delle **Condizioni Generali** nel loro complesso o di una loro parte. I termini, le condizioni e le limitazioni precisati in ciascuna delle sezioni di polizza corrispondenti alle diverse garanzie si applicano esclusivamente alla sezione in questione. I termini di cui è fornita una definizione hanno il significato loro attribuito al punto 4.1 delle presenti **Condizioni generali** o nella sezione di polizza nella quale sono utilizzati.

1. Massimali e franchigie

1.1. Massimali

*L'importo totale aggregato risarcibile dall'Assicuratore in forza della presente polizza per tutte le **Richieste di risarcimento**, per tutti gli **Eventi Assicurati** durante il **Periodo di Durata della Polizza** o il **Periodo di Osservazione Facoltativo** non può superare il **Massimale Aggregato di Polizza**. I **Massimali della Garanzia**, qualsiasi sottolimita, le **Estensioni** (ove applicabili) e i **costi di difesa** (fermo restando quanto previsto dall'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile) sono compresi in tale importo e non sono da intendersi in aggiunta al **Massimale Aggregato di Polizza**. Eventuali pagamenti*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36931, Fax: +39 02 3650222, www.aig.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819943152 - P.I. 10473910561 - REA Milano n. 2620954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218826
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



effettuati a fronte di perdite pecuniarie in base a una qualsiasi **Garanzia** riducono il **Massimale Aggregato di Polizza**. L'inclusione di più **Società** nella **Copertura** di cui alla presente **Polizza** non ha l'effetto di aumentare l'esposizione totale dell'**Assicuratore** in base alla **Polizza**.

Qualora nel **Frontespizio** figuri un sottolimito di esposizione in corrispondenza delle garanzie o delle estensioni di copertura, tale sottolimito costituirà la massima esposizione dell'**Assicuratore** per tutte le **perdite pecuniarie** o per gli altri importi indennizzabili traenti origine da tutte le **Richieste di risarcimento** e da tutti gli **Eventi Assicurati** durante il **Periodo di Durata della Polizza** in relazione alla garanzia o all'estensione di copertura nell'ambito della sezione o delle **Coperture** cui si applica il sottolimito.

1.2. Franchigie

L'**Assicuratore** indennizza la **Società** dalle **Perdite Pecuniarie** subite soltanto per la parte eccedente la **Franchigia**. Per maggior chiarezza, si precisa che la **Franchigia** si applica anche ai **Costi di Difesa**. L'**Assicuratore** può, a sua totale discrezione, anticipare l'importo della **franchigia**, interamente o in parte; in tal caso la **società** rimborsa immediatamente all'**Assicuratore** gli importi da questi anticipati.

La **franchigia** è a carico della **Società** e deve rimanere non assicurata. Nel caso in cui una **Singola Richiesta di Risarcimento** determini l'applicazione di più franchigie (compreso un'eventuale **Franchigia Temporale**), allora con riferimento a detta **Richiesta di Risarcimento** la **Franchigia** applicabile alle **Perdite Pecuniarie** sarà quella di importo più elevato.

Le **Franchigie** applicabili a ciascuna **Garanzia** sono precisate nel **Frontespizio**; l'applicazione di una **Franchigia** alle **Perdite Pecuniarie** in base a una determinata **Garanzia** non riduce la **Franchigia** specifica applicabile in base alle altre **Garanzie**.

1.3. Surrogazione

Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base alla presente **Polizza** in relazione a una **Richiesta di Risarcimento** o a un **Evento Assicurato**, l'**Assicuratore** subentrerà in tutti i diritti di regresso di cui è titolare la **Società** (indipendentemente dal fatto che questa sia stata o non sia stata pienamente risarcita del danno effettivamente subito). L'**Assicuratore** avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti in nome della **Società**; a tal proposito la **Società** fornirà all'**Assicuratore** tutta l'assistenza e la collaborazione ragionevole, inclusa la sottoscrizione di tutti i documenti che si riterranno di volta in volta necessari. La **Società** si asterrà da qualsiasi condotta che possa pregiudicare i diritti di recupero dell'**Assicuratore**. Qualsiasi somma recuperata in eccesso all'importo totale pagato dall'**Assicuratore** in base alla presente **polizza** (al netto di eventuali costi di recupero) sarà restituita alla **Società**. L'**Assicuratore** può, a sua totale discrezione, rinunciare per iscritto a qualsiasi dei diritti di surrogazione di cui al presente punto 1.3 -- Surrogazione.

1.4. Reintegro dei massimali

Qualora effettui il recupero di importi corrisposti in base alla presente **Polizza**, l'**Assicuratore** provvederà al reintegro dei **Massimali** di polizza nei limiti di tale recupero, dedotti i costi sostenuti nella gestione e nell'esecuzione del recupero. L'**Assicuratore** non si assume l'obbligo di provvedere al recupero di eventuali importi corrisposti in base alla presente **Polizza**.

1.5. Periodo di osservazione automatico

La **Contraente** ha diritto a un **Periodo di Osservazione** automatico di sessanta (60) giorni in caso di mancato rinnovo o di mancata sostituzione della presente **polizza** ("Periodo di Osservazione Automatico"). L'**Assicuratore** non può recedere nel **periodo di osservazione automatico**, salvo nei casi previsti dalla legge. Il **periodo di osservazione automatico** non si applica se il contratto si estingue per annullamento, nullità, risoluzione del presente contratto o recesso. Il **Periodo di Osservazione Automatico** non è operante qualora sia attivato un **Periodo di Osservazione**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 26601, Fax: +39 02 590222, www.aig.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97618840152 - P.I. 0479610361 - REA Milano n. 2332904

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Facoltativo, né si applica a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato** coperto ai sensi di una polizza di rinnovo o sostitutiva della presente **Polizza** (o qualsiasi polizza che offra una copertura analoga) o qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato** che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa ma che non lo è stato a causa dell'esaurimento del massimale disponibile o perché sotto **Franchigia**.

1.6. Periodo di osservazione facoltativo

Solo con riferimento alla garanzia **Copertura per Protezione dei dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici**, la **Contraente** ha diritto ad acquistare un **Periodo di Osservazione** di durata non superiore a tre (3) anni in caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente **Polizza** ("**Periodo di Osservazione Facoltativo**"), a condizione che la **Contraente** ne faccia richiesta e versi il relativo premio addizionale, di importo pari:

- 1.1 al cento per cento (100%) del **Premio Annuale Intero**, per un periodo di un (1) anno;
- 2.1 al centosettantacinque per cento (175%) del **Premio Annuale Intero**, per un periodo di due (2) anni; oppure
- 3.1 al duecento per cento (200%) del **Premio Annuale Intero**, per un periodo di tre (3) anni.

Qualora la **Contraente** eserciti il diritto di attivare un **Periodo di Osservazione Facoltativo**, tale periodo decorrerà dalla fine del **Periodo di Durata della Polizza** e non sarà disponibile alcun **Periodo di Osservazione Automatico**. Il diritto di attivare un **Periodo di Osservazione Facoltativo** decade qualora non ne sia fatta richiesta scritta all'**Assicuratore**, e non sia versato il relativo premio addizionale, entro trenta (30) giorni dalla data di effetto del recesso o del mancato rinnovo. Il **Periodo di Osservazione Facoltativo** non si applica a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato** per cui è fornita copertura in base a una qualsiasi polizza di rinnovo o sostitutiva della presente **Polizza** o qualsiasi polizza che offra una copertura analoga, né a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato** che sarebbe stato coperto ma non lo è stato a causa dell'esaurimento del massimale disponibile o perché sotto franchigia.

Ai fini del presente punto 1.6 – **Periodo di osservazione facoltativo**, per "**Premio Annuale Intero**" si intende la somma del **Premio** e di qualsiasi premio addizionale dovuto in relazione a eventuali **Appendici** emesse durante il **Periodo di Durata della Polizza**.

*Le parti non possono recedere nel **Periodo di Osservazione**, salvo nei casi previsti dalla legge e l'eventuale premio addizionale richiesto in relazione a un **Periodo di Osservazione facoltativo** si intenderà interamente acquisito alla data di decorrenza del **Periodo di Osservazione Facoltativo**.*

2. Richieste di risarcimento

2.1. Comunicazioni e notifica di una richiesta di risarcimento

La copertura in base alla presente polizza è prestata limitatamente i) alle **Richieste di Risarcimento** avanzate per la prima volta nei confronti della **Società**, e ii) agli **Eventi Assicurati** verificatisi per la prima volta durante il **Periodo di Durata della Polizza**, o qualunque **Periodo di Osservazione Automatico** o **Periodo di Osservazione Facoltativo**, ovvero alle **Richieste di Risarcimento** considerate come se fossero state avanzate per la prima volta, o agli **Eventi Assicurati** considerati come se fossero avvenuti per la prima volta durante uno dei suddetti periodi, come disposto al punto 2.2 **Richieste di risarcimento, eventi assicurati o circostanze correlate**.

La **Società** provvederà, non appena possibile, a comunicare per iscritto all'**Assicuratore**:

- 1.1 qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** presentata per la prima volta nei confronti della **Società** o qualsiasi **Evento Assicurato**; la comunicazione sarà data il prima possibile dopo che il **Dirigente Competente della Società** sia venuto a conoscenza per la prima

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel. +39 02 38801 Fax: +39 02 2690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940102 - P.I. 10479810961 - RLA Milano n. 2530854

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. 5 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 3ED L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



volta di tale Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato;

- 2.1 qualsiasi circostanza di cui il **Dirigente Competente** della **Società** venga a conoscenza e che abbia ragionevole probabilità di dare luogo a una **Richiesta di Risarcimento** o a un **Evento Assicurato**.

In tutti i casi, la comunicazione va data entro e non oltre:

- 1.1 **sessanta (60) giorni dalla fine del Periodo di Durata della Polizza; oppure**
2.1 prima dello scadere del **Periodo di Osservazione Automatico** o del **Periodo di Osservazione Facoltativo**, se attivato.

Tutte le comunicazioni devono essere inviate per iscritto al seguente recapito:

**Ufficio Sinistri - Financial Lines
AIG Europe S.A.
Rappresentanza generale per l'Italia
via della Chiusa, 2
20143 MILANO (MI)**

oppure all'indirizzo di posta elettronica

denunce.marshr@aig.com

oppure all'indirizzo PEC

insurance@aigeurope.postecert.it

la data di spedizione postale sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.

*La violazione o il ritardo nella comunicazione di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dalla presente **Polizza** ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.*

2.2. Richieste di risarcimento, eventi assicurati o circostanze correlate

Qualora venga dato avviso di una **richiesta di risarcimento**, di un **evento assicurato** o di una circostanza conformemente ai termini della presente **polizza**, qualunque **richiesta di risarcimento**, **evento assicurato** o circostanza successiva che insieme a tale **richiesta di risarcimento**, **evento assicurato** o circostanza costituisca una **singola richiesta di risarcimento** si riterrà presentata per la prima volta nella data in cui è stata presentata per la prima volta la **Richiesta di Risarcimento**, in cui si è verificato per la prima volta l'**Evento Assicurato** o in cui è stata comunicata per la prima volta la circostanza, e si riterrà denunciata all'**Assicuratore** nella data in cui ne è stato dato avviso per la prima volta.

2.3. Difesa/Transazione

*L'**Assicuratore** ha il diritto ma non l'obbligo di partecipare alla difesa e la(e) **Società** hanno l'obbligo di difendersi contro qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata nei loro confronti e di contestarla, salvo che l'**Assicuratore**, a sua totale discrezione, decida per iscritto di assumere direttamente la conduzione della difesa e della composizione stragiudiziale di qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**. Qualora decidesse di non procedere in tal senso, l'**Assicuratore** avrà il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare pienamente alla difesa e alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'**Assicuratore** che effettui un pagamento in forza della **Polizza**.*

Nel caso in cui decida, a sua totale discrezione, che è necessario l'intervento di un avvocato in relazione a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato**, l'**Assicuratore** provvederà a scegliere tale avvocato all'interno dell'elenco dei propri consulenti legali. *L'**Assicuratore** ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una **richiesta di risarcimento** o di un **evento assicurato**, di versare alla **Società** la parte residua del **massimale**. Una volta effettuato tale versamento, cesseranno*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 35801 - Fax: +39 02 3650222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819040152 - P.I. 13478810061 - REA Milano n. 2630951

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218906
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

tutti gli obblighi dell'**Assicuratore** nei confronti della **Società** in base alla presente **Polizza**, compresi eventuali obblighi inerenti alla difesa connessa alla **Richiesta di Risarcimento** o all'**Evento Assicurato** in questione.

2.4. Consenso dell'Assicuratore

La **Società** non deve ammettere né assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo per una composizione stragiudiziale, fare acquiescenza alcuna decisione di condanna al risarcimento dei danni, accollarsi **Costi di Difesa** o sostenere altri esborsi soggetti ad approvazione in base a una qualsiasi **Garanzia** senza la preventiva autorizzazione scritta dell'**Assicuratore** (che non potrà essere negata senza ragione, purché all'**Assicuratore** sia concesso di esercitare tutti i diritti derivanti dalla **Polizza**). Saranno indennizzabili a titolo di **Perdite Pecuniarie** in base alla presente **Polizza** soltanto le passività, gli importi riconosciuti in via transattiva, i risarcimenti riconosciuti da sentenze di condanna e i **Costi di Difesa** che siano stati accollati dall'**Assicuratore**, nonché i danni riconosciuti da sentenze di condanna derivanti da **Richieste di risarcimento** contro le quali è stata predisposta la difesa in conformità della presente **Polizza** o da altri **Eventi Assicurati** gestiti in conformità della presente **Polizza**.

L'assolvimento dell'eventuale obbligo giuridico di denunciare una violazione effettiva o potenziale della **Normativa in Materia di Protezione dei Dati** non costituisce un'ammissione di responsabilità ai fini del presente punto 2.4 – Consenso dell'Assicuratore.

2.5. Consenso della Società

L'**Assicuratore** potrà concordare la transazione stragiudiziale di qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato** qualora la ritenga vantaggiosa per qualsiasi **Società**, previa autorizzazione scritta della **Società** in questione (che non potrà essere negata senza ragione). Qualora una qualsiasi **Società** non fornisca o neghi il proprio consenso per tale transazione, la responsabilità dell'**Assicuratore** per tutte le **Perdite Pecuniarie** riferibili a tale **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato** sarà limitata all'importo per il quale l'**Assicuratore** avrebbe potuto definire in via transattiva la **Richiesta di Risarcimento** o l'**Evento Assicurato**, sommato ai **Costi di Difesa** sostenuti fino alla data in cui l'**Assicuratore** ha formulato per iscritto la proposta di transazione, al netto di un'eventuale coassicurazione e della **Franchigia** applicabile.

2.6. Cooperazione

La **Società** provvederà a sue spese: i) a fornire all'**Assicuratore** ogni ragionevole assistenza e a collaborare nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato** e nell'esercizio del diritto all'indennizzo ii) a usare la normale diligenza e contribuire a ogni ragionevole sforzo per evitare o diminuire le **Perdite Pecuniarie** ai sensi della presente **Polizza**; iii) a fornire all'**Assicuratore** le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per lo svolgimento di indagini riguardo ad eventuali **Perdite Pecuniarie** o per la definizione della responsabilità dell'**Assicuratore** in base alla presente **Polizza**.

2.7. Altra assicurazione

Ad eccezione delle **Garanzie** specificamente prestate a primo rischio, tutte le altre **Garanzie** prestate ai sensi della presente **Polizza** opereranno sempre in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione valida ed esigibile, salvo qualora l'altra assicurazione si applichi specificamente a secondo rischio rispetto al **Massimale** previsto dalla presente **Polizza**.

2.8. Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o un qualsiasi **Evento Assicurato** coinvolga sia fattispecie coperte dalla presente **Polizza** sia fattispecie non coperte, i costi di difesa, i risarcimenti di danni e i costi e le spese connessi a pronuncia di condanna e/o ad accordi di transazione saranno

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36011 - Fax: +39 02 3690222, www.aig.it - Registro Imprese Milano / C.F.: 97819940152 - P.I.: 10479810961 - RFA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 219900.
Sede legale, Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855, Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

ripartiti in modo equo e corretto fra ciascuna **Società** e l'**Assicuratore** in proporzione ai rispettivi interessi.

3. Disposizioni generali

3.1. Mancato pagamento del Premio

*In caso di mancato pagamento del **Premio** da parte della **Contraente**, la **Polizza** resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la **Contraente** paga il **Premio** dovuto. Se la **Contraente** non paga i **Premi** successivi o le rate di **Premio** successive alla prima, la **Polizza** rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza di pagamento prevista.*

3.2. Diritti di Terzi

La presente **Polizza** non conferisce alcun beneficio a terzi

3.3. Interpretazione

Le descrizioni nelle intestazioni e nei titoli dei paragrafi della presente **Polizza** sono fornite unicamente per praticità o come riferimento e non incidono nel significato del presente contratto. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. Le parole che seguono le espressioni "tra cui", "compreso" o altre espressioni analoghe hanno funzione di esempio. Tutti i riferimenti a uno specifico atto normativo comprendono le modifiche e le riformulazioni dell'atto normativo in questione e di atti normativi analoghi in qualsiasi giurisdizione nella quale sia avanzata una **Richiesta di Risarcimento** o si verifichi un **Evento Assicurato**. I riferimenti a cariche, funzioni o titoli comprendono le cariche, le funzioni o i titoli omologhi in qualsiasi giurisdizione nella quale è avanzata una **Richiesta di Risarcimento** o si verifica un **Evento Assicurato**. I termini in **grassetto** rivestono specifici significati; di tali termini è fornita una definizione nelle presenti **Condizioni Generali** o nella sezione di polizza corrispondente alla **Garanzia** applicabile. I termini cui non corrisponde una specifica definizione nella presente **Polizza** rivestono il significato ad essi normalmente attribuito.

3.4. **Obbligo di Corretta Rappresentazione**

3.4.1 **Corretta Rappresentazione**

Prima della data di decorrenza, e/o di una richiesta di variazione alla presente **Polizza**, la **Società** dovrà predisporre una corretta rappresentazione del rischio da assicurare ai sensi della presente **Polizza**.

La rappresentazione del rischio è corretta se:

- (i) rivela ogni circostanza materiale che i Titolari di Informazioni sanno o dovrebbero sapere;

Ai fini di questa clausola i **Titolari di Informazioni** dovrebbero conoscere qualsiasi elemento che possa ragionevolmente essere rivelato da una ragionevole ricerca di informazioni a disposizione della **Società**, incluse le informazioni in possesso dei rappresentanti della **Società** o di coloro per i quali la copertura è fornita da tale polizza; ed un **Titolare di Informazioni** si ritiene debba conoscere ogni circostanza che egli abbia sospettato, e/o avrebbe potuto sapere, ma che deliberatamente si è astenuto dal confermare/verificare o indagare; o

- (ii) in mancanza, fornisca all'**Assicuratore** informazioni sufficienti a mettere sull'avviso un prudente **Assicuratore** sulla necessità di fare ulteriori indagini al fine di rilevare tali circostanze materiali.
- (iii) che comunichi le informazioni in un modo che sia ragionevolmente chiaro e comprensibile a un **Assicuratore** prudente; e
- (iii) in cui ogni raffigurazione rilevante:

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3650222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940102 - P.I. 10478010931 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 219806
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- a. fornisca un dato di fatto, che sia sostanzialmente corretto;
- b. fornisca un'aspettativa o convinzione, che è fatta in buona fede.

Ai fini di questa clausola i "Titolari di Informazioni" sono coloro che partecipano in nome e per conto della **Società** al processo di acquisto dell'assicurazione dell'Assicurato insieme con:

- (I) la **Società**;
- (II) (in tutti gli altri casi) le persone che svolgono un ruolo significativo nel prendere decisioni su come le attività della **Società** devono essere gestite o supervisionate.

3.4.2 Rimedi

Qualora la clausola 3.10.1 di cui sopra non sia rispettata, e, in conseguenza della violazione, l'assicuratore:

- (i) non avrebbe sottoscritto la polizza; o
- (ii) avrebbe sottoscritto solo a condizioni diverse,

l'Assicuratore avrà nei confronti della Società i seguenti rimedi:

a) *L'Assicuratore potrà annullare la polizza e rifiutare tutte le Richieste di risarcimento se:*

- i. *la violazione sia intenzionale o frutto di colpa grave, nel qual caso l'Assicuratore potrà trattenere il premio pagato; o*
- ii. *L'Assicuratore potrà recedere dalla polizza nei termini di cui all'art. 1892. Codice Civile se, in conseguenza della violazione, il sottoscrittore dell'Assicuratore non avrebbe sottoscritto la polizza a qualunque condizione, nel qual caso l'Assicuratore dovrà restituire il premio relativo al periodo non goduto.*

b) *In tutti gli altri casi in cui l'Assicuratore avrebbe richiesto un premio maggiore, eventuali somme dovute dall'assicuratore verranno proporzionalmente ridotte in ragione del rapporto fra il premio effettivamente addebitato (il "premio effettivo") ed il premio che sarebbe stato applicato (dal sottoscrittore) per assumere questo rischio (il "Premio di riferimento"); e in aggiunta*

4. Definizioni

4.1. Definizioni

I termini che figurano in **grassetto** nelle presenti **Condizioni generali** e di cui non è fornita una definizione al punto 4.2 – Definizioni generali rivestono il significato loro conferito nella sezione corrispondente alla **Garanzia** applicabile ai fini della copertura assicurativa in essa contemplata.

Taluni termini possono rivestire significati diversi che dipendono dalla specifica **Garanzia**. Laddove per un dato termine è fornita una definizione nell'ambito di più **Garanzie**, il termine riveste il significato ad esso conferito nella sezione di polizza in cui esso compare ma tale significato si applica soltanto ai fini della copertura prestata in base alla **Garanzia** in questione.

4.2. Definizioni generali

I seguenti termini si applicano a tutte le **Garanzie** e rivestono i significati di cui in appresso:

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel. +39 02 36901 Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P. I. 10478810961 - REA Milano n. 2633954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.76.225

4.2.1 Agenti inquinanti

Qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente o meno in natura, compresi amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffe, spore, funghi, germi, sostanze acide o alcaline, acidi, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e rifiuti. Per rifiuti si intendono i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

4.2.2 Controllata

Qualsiasi entità di cui la **Società**, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue **Controllate**, abbia o abbia avuto il **Controllo** alla data di decorrenza della presente **Polizza** o in una data anteriore.

Per **Controllata** si intende inoltre qualsiasi entità della quale la **Società**, direttamente o indirettamente tramite una o più **Controllate** acquisisca il **Controllo** durante il **Periodo di Durata della Polizza**, fermo restando che tale **entità acquisita**:

- 1.1 ottenga un fatturato consolidato inferiore al 15% del fatturato consolidato della **Contraente**; e
- 2.1 abbia meno del 50% del suo fatturato dagli Stati Uniti d'America.

Ai fini della presente definizione, per "controllo" si intende la circostanza nella quale la **Società**: a. controlla l'elezione della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di tale entità; b. ha il controllo di più della metà dei diritti di voto di tale entità; oppure, detiene più del cinquanta per cento (50%) delle azioni o quote emesse.

4.2.3 Data di continuità e Data di retroattività

Le date pertinenti indicate nel Frontespizio con riferimento alle coperture cyber

4.2.4 Dirigente competente

Qualsiasi Chief Executive Officer (Amministratore Delegato), Chief Financial Officer (Direttore Finanziario), Chief Compliance Officer (Responsabile della Compliance), Chief Information Officer (responsabile della Comunicazione), Data Protection Officer (Responsabile del Trattamento dei Dati Personali), Risk Manager (Responsabile dei Rischi) o General Counsel (Responsabile dell'Ufficio Legale o responsabile con carica equivalente).

4.2.5 Periodo di osservazione

Periodo immediatamente successivo allo scadere del **Periodo di Durata della Polizza** durante il quale potrà essere notificata per iscritto all'**Assicuratore** una **Richiesta di Risarcimento** presentata per la prima volta nei confronti della **Società** durante il **Periodo di Durata della Polizza** e coperta dalla presente **Polizza** o qualunque altro **Evento Assicurato** insorto per la prima volta anteriormente allo scadere del **Periodo di Durata della Polizza** e coperto dalla presente **Polizza**.

4.2.6 Periodo di durata della polizza

Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza precisata nel **Frontespizio**.

4.2.7 Polizza

Le presenti **Condizioni generali**, il **Frontespizio**, qualunque **Garanzia** attivata e le eventuali **Appendici** di polizza.

4.2.8 Singola Richiesta di Risarcimento

Una o più **Richieste di Risarcimento** ovvero uno o più **eventi assicurati** nella misura in cui tali **Richieste di Risarcimento** o **Eventi Assicurati** traggono origine da, sono basati su, sono correlati a o sono altrimenti attribuibili a una stessa causa o origine. Tali **Richieste di Risarcimento** o **Eventi Assicurati** saranno considerati una **Singola Richiesta di Risarcimento** indipendentemente dal fatto

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901 - Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940162 - P.I. 13479810961 - REA Milano n. 2630954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A.: Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218906
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 39D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

che tali **Richieste di Risarcimento** o **Eventi Assicurati** coinvolgano o non coinvolgano gli stessi ricorrenti o **Assicurati** o che abbiano o non abbiano lo stesso titolo.

4.2.9 Società

L'Intermediario iscritto in Sez. A) del RUI e qualsiasi **Controllata**.

5. Esclusioni

Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le **Garanzie** in aggiunta alle esclusioni riferite a ciascuna **Garanzia**.

L'**Assicuratore** non risponde dalle **Perdite Pecuniarie** traenti origine da, basate su o attribuibili a:

5.1 **Condotta Intenzionale**

- 1.1 **Inosservanza o mancata esecuzione intenzionale di una decisione, un'ingiunzione o un ordine da parte di un giudice, tribunale, arbitro o di un'Autorità di vigilanza nella giurisdizione pertinente;**
- 2.1 qualsiasi atto criminale, disonesto o fraudolento, fermo restando tuttavia che la presente esclusione 5.1 2.1) non si applica alle **Perdite Pecuniarie** assicurate in base alla copertura **Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici** che siano conseguenti alla condotta dolosa di un **Dipendente** che abbia agito da solo ovvero sia non in collusione con qualunque amministratore, dirigente, socio o **Dirigente Competente** della **società**; oppure
- 3.1 **qualunque atto deliberato, intenzionale o imprudente commesso:**
 - a. **da amministratori, funzionari, soci o dal *Dirigente Competente* della *Società*, che abbiano agito da soli o in collusione con altri; oppure**
 - b. **da dipendenti della *Società* che abbiano agito in collusione con qualunque amministratore, dirigente, socio o *Dirigente Competente* della *società*.**

L'**Assicuratore** continuerà a tenere indenne la **Società** dei **Costi di Difesa** ai sensi della presente **Polizza** fino al momento in cui un giudice, tribunale, arbitro o un'**Autorità di vigilanza** avrà stabilito che uno qualsiasi degli atti di cui ai suddetti punti da i) a iii) è stato commesso dalla **Società**. Una volta accertata tale responsabilità, l'**Assicuratore** avrà diritto alla restituzione di qualsiasi importo corrisposto alla **Società** in forza della presente **Polizza**.

5.2 **Inquinamento**

- 1.1 **Reale, asserita o minacciata discarica, dispersione, infiltrazione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti; oppure**
- 2.1 **qualsiasi direttiva, richiesta o intervento volto a ottenere l'esame, il controllo, la rimozione di agenti inquinanti, ovvero a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti o a contrastare o valutare gli effetti di tali sostanze.**

5.3 **Richieste di risarcimento o circostanze pregresse**

- 1.1 **Qualsiasi circostanza che, nella data di decorrenza della presente Polizza, un *Dirigente competente della Società* avrebbe ragionevolmente potuto ritenere suscettibile di dare origine a una *Richiesta di Risarcimento*; ovvero qualsiasi circostanza, *Richiesta di Risarcimento* o *Evento Assicurato* denunciati in base a qualsiasi polizza di cui la presente Polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza possa far seguito; oppure**
- 2.1 **qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentare, qualsiasi indagine, arbitrato, mediazione o altra modalità di risoluzione delle controversie, siano essi pregressi o in corso, di cui il *Dirigente competente della Società* sia stato a conoscenza nella *Data di Continuità*, o che derivi dagli stessi fatti o da fatti sostanzialmente identici a quelli che sono oggetto di tali procedimenti o azioni; oppure**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel. +39 02 36801 Fax: +39 02 3090222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940102 - P.I. 10478010951 - REA Milano n. 2530854

Sede Secondaria di AIG Europa S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218606
Sede legale: Avenue John F. Kennedy, 1, 35D, L 1655 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.776.225

- 3.1 qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o **Evento Assicurato** che costituirebbe altrimenti una **Singola Richiesta di Risarcimento** insieme ad una qualsiasi richiesta di risarcimento o altra circostanza denunciata ai sensi di una polizza di cui la presente **Polizza** costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza possa far seguito.

5.4 Imposte

Imposte dovute a qualunque titolo dalla **Società** (esclusa l'IVA o tasse equivalenti) pagabili in relazione alle coperture **Servizi Informatici, Servizi di assistenza Legale, Servizi per la tutela della Reputazione, Costi di Notifica e/o Credit Monitoring e ID Monitoring.**

5.5 Perdite non assicurabili

Fattispecie di danno non indennizzabili dall'**Assicuratore** in base alle leggi che regolano la presente **Polizza** o nella giurisdizione in cui è presentata una **Richiesta di Risarcimento** o si verifica per la prima volta un **Evento Assicurato.**

5.6 Perdite causate da mancanza di protezione crittografica

Perdite in relazione ad un a richiesta di risarcimento derivante, basata e/o comunque riferibile alla mancata installazione e/o implementazione da parte della **Società** di adeguati sistemi di crittografia con riferimento a Dati, inclusi i segreti industriali e le informazioni professionali; L'**Assicuratore** continuerà a tenere indenne la **Società**, con una scoperta, a carico del contraente/assicurato, pari al 10% della perdita complessiva sopportata con un minimo pari alla franchigia generale di polizza ed un massimo di € 10.000 per sinistro in quanto la **franchigia generale di polizza** sia inferiore/uguale ad € 2.000 ovvero pari a 5 volte la **franchigia generale di polizza** in quanto la stessa sia uguale o maggiore di € 5.000 .

PARTE IV CONDIZIONI COMUNI

Art. 1 Proroga dell'assicurazione

Prima annualità: 01/01/2019 – 31/12/2019

Seconda annualità: 01/01/2020 – 31/12/2020

Alla scadenza di ciascuna annualità, la Polizza si intenderà automaticamente rinnovata per la successiva (e comunque non oltre la seconda annualità) ai medesimi termini e condizioni, fatta eccezione per i seguenti casi:

- 1) fusione del Contraente con altro soggetto e/o entità o cessione a terzi da parte del Contraente di tutte o di parte sostanziale delle proprie attività e/o beni;
- 2) incremento dei premi incassati lordi dato dal totale degli Assicurati di oltre il 10% del fatturato consolidato anche a seguito dell'acquisizione di società terze. In tal caso, il premio dovuto in relazione a ciascuna annualità sarà incrementato in misura proporzionale. La copertura sarà comunque prestata solo al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - le attività dell'Assicurato siano già oggetto di copertura in base alla Polizza;
 - la loss ratio rimanga al di sotto del 60%.
- 3) la loss ratio, nella prima annualità, sia uguale o superiore al 60% del premio netto, intendendosi per loss ratio il rapporto tra premio netto e sinistri, inclusi pagamenti, riserve al netto della SIR e spese. La loss ratio al termine della seconda annualità sarà determinata tenendo conto tanto dei premi quanto delle perdite dalla data di decorrenza dell'appendice.
- 4) mutamenti significativi nella riassicurazione dell'Assicuratore che possano pregiudicare la capacità dell'Assicuratore di adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Polizza.

Resta altresì inteso che qualsiasi variazione del premio in corso di Polizza troverà applicazione a far data dall'annualità successiva.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 369311, Fax: +39 02 3690222, www.aig.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819943152 - P.I. 13473810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806
Sede legale, Avenue John F. Kennedy n. 33D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Dalle ore 24.00 del 31.12.2020, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata o pec spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Tutte le altre condizioni della Polizza rimangono ferme ed invariate.

Il contenuto della presente appendice è stato oggetto di specifica negoziazione tra le parti e quindi non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 2 Casi di cessazione dell'assicurazione

Rispetto a ciascun Agente l'assicurazione cessa automaticamente nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'Assicurato
- b) radiazione dell'Assicurato dall'Albo Professionale
- c) risoluzione del contratto di agenzia per giusta causa in via definitiva

Il rateo di premio relativo alla frazione del periodo di assicurazione non decorsa viene messo dalla dall'Assicuratore a disposizione di chi di diritto. L'assicurazione potrà essere ripresa a condizioni e premio da stabilirsi.

In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza, fatto salvo il disposto dell'art.5 della Sezione 1 e il disposto dell'art. 4.5 e 4.15 della Parte 2.

In caso di radiazione dal Registro il rapporto cessa con effetto immediato, fatto salvo il disposto dell'art. 5 della Parte 1 e il disposto dell'art. 4.5 della PARTE 2.

Art. 3 Agente uscente/agente entrante

Nei casi di cessazione dell'assicurazione previsti dal precedente articolo non si farà luogo ad alcuna restituzione dei premi, ma l'assicurazione sarà automaticamente ripresa, senza soluzione di continuità, nei confronti dell'agente subentrante con regolare contratto di agenzia. Fermo restando il disposto dell'art. 4 per l'agente uscente.

Art. 4 Nuove adesioni agenziali

Premesso che il premio complessivo di polizza è quello previsto dall'art. 7 delle dichiarazioni – Frontespizio di Polizza e che la Contraente entro 60 giorni dall'inizio dell'annualità assicurativa deve fornire l'elenco degli aderenti alla polizza che abbiano corrisposto il premio (in base al tasso applicato, fermo il premio minimo previsto) alla Contraente entro i termini prestabiliti, si intendono automaticamente assicurati, senza onere di comunicazione alla Società, tutti gli intermediari iscritti alla Contraente, anche quelli di nuova nomina, con effetto dalle ore 24:00.

- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI, purché entro 60 giorni dalla stessa si iscrivano alla Contraente e che alla stessa pervenga la richiesta di adesione al momento della presentazione della domanda al RUI,

- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI relativa ad una voltura agenziale di intermediario già iscritto alla Contraente, purché entro 60 giorni dalla stessa il nuovo intermediario confermi l'iscrizione al Gruppo medesimo

Nel caso di mancata iscrizione alla Contraente, entro il termine indicato dal presente articolo, la copertura assicurativa deve intendersi priva di effetto dall'origine.

Nel caso di subentro agenziale, la garanzia riprenderà automaticamente nei confronti dell'intermediario subentrante senza versamento né rimborso di premio e senza onere di comunicazione all'Assicuratore.

La nuova adesione verrà regolata alle condizioni tutte della presente polizza.

Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa la Contraente si impegna a trasmettere riepilogo dei nuovi intermediari iscritti e delle eventuali variazioni intercorse nei termini suddetti.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione derivanti dai premi raccolti nel corso dell'annualità precedente, devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata all'Assicuratore

L'Assicuratore ha inoltre il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Si precisa che la copertura assicurativa è estesa gratuitamente ai mandati Axa Life Europa, Axa Art, Axa Corporate Solution e Axa Interlife, e che si intendono equiparati al mandato principale i mandati di Tutela legale e Assistenza e le compagnie telefoniche che non comportino incasso diretto del premio non saranno più oggetto di comunicazione da parte dell'Assicurato al Contraente, né saranno più soggetto a tassazione.

Si precisa inoltre che il mandato CF s'intende automaticamente assicurato senza obbligo di

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel. +39 02 36601, Fax +39 02 3693222 - www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 67819940152 - P.I. 10475610981 - RGA Milano n. 2532964

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218606.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

corresponsione del premio.

Art. 5 Altri mandati – Decreti Bersani

La garanzia deve intendersi valida per tutti i mandati di cui sia titolare l'Intermediario regolarmente iscritto nella sezione A del RUI e per tutte le attività di intermediazione poste in essere anche senza la presenza di un espresso mandato, e ciò in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 223 del 04/07/2006 (c.d. Decreto Bersani) convertito dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 e D.L. N. 7 del 31.1.2007 convertito dalla Legge n. 40 del 2.4.2007 (c.d. Decreti Bersani).

La Contraente si impegna a trasmettere, nei termini previsti dal relativo articolo di polizza, l'elenco agenziale secondo quanto previsto per il mandato principale.

Art. 6 Proroga al pagamento premio

A deroga del 11° comma dell' Art. 1901 Codice Civile e delle Condizioni Generali di Assicurazione o delle norme che regolano l'assicurazione in generale, il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive alla prima viene elevato a 120 (centoventi) giorni.

Art. 7 Falsa denuncia di sinistro

Se un Assicurato presenterà denuncia di sinistro pur sapendo che la stessa è falsa o fraudolenta sia della natura e delle caratteristiche, sia nell'ammontare del danno, la garanzia prestata a favore di detto Assicurato con la presente polizza, decadrà automaticamente ed il sinistro che ha dato origine alla decadenza della garanzia non sarà comunque risarcito.

Art. 8 Comportamento fraudolento

L'Assicurato che agevola il verificarsi del danno o ne esagera dolosamente l'ammontare, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi o occulta prove, perde il diritto ad ogni indennizzo.

Art. 9 Recesso in caso di sinistro

La Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione esclusivamente ad ogni scadenza annuale, dando un preavviso scritto di almeno 90 giorni.

Art. 10 Norme di legge - Legge applicabile e interpretazione del contratto

Per l'interpretazione della presente polizza o per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in essa contenute o ad essa aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.

Art. 11 Foro competente e risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede del convenuto.

Art. 12 Controversie sull'interpretazione della polizza

In caso di controversia sull'interpretazione delle norme di polizza, le Parti si obbligano a ricorrere ad un Collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle Parti, (l'Assicurato e la Assicuratore), una per ciascuna, e la terza d'accordo fra le prime due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano, ove in tale caso dovrà riunirsi il Collegio. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e per metà concorre alla spesa del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono obbligatorie per le Parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale. La Parte che intende ricorrere all'arbitrato dovrà dare comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata a.r.

indicando il proprio arbitro. Questa, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà spedire alla controparte raccomandata a.r. contenente il nominativo dell'arbitro. In difetto, la Parte che ha promosso l'arbitrato, si rivolgerà al Presidente del Tribunale di Milano perché provveda alla nomina.

I due arbitri dovranno, entro 10 giorni dall'ultima nomina, designare il terzo.

In caso di disaccordo, la Parte più diligente dovrà, entro lo stesso termine di 10 giorni dall'ultima nomina, chiedere al Presidente del Tribunale di Milano di provvedervi.

Il Collegio dovrà riunirsi entro 10 giorni dalla nomina del terzo componente e pronunciarsi entro 5 giorni.

Art. 13 Clausola Broker

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36991, Fax: +39 02 386222, www.aig.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479910961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero B.C.S. B 216836
Sede legale - Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.178.225



Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società Marsh S.p.A., di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto della Contraente, dalla precitata società, fatta eccezione per la comunicazione di disdetta che deve essere fatta direttamente al Contraente o all'Assicuratore. In caso di ripartizione della presente assicurazione per quote, la precitata società Marsh tratterà con l'Assicuratore delegatario informandone le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, fatta solamente eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della precitata società Marsh direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla Delegataria o l'espressa accettazione delle modificazioni.

Art. 14 Non cedibilità

La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti non sono cedibili senza il previo consenso scritto dell'assicuratore.

Art. 15 Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Assicuratore.

Art. 16 Regolazione Premio

Si precisa che le agenzie che aderiscano alla polizza in corso d'anno pagano il premio previsto per l'annualità di riferimento. Pagamenti le agenzie già assicurate col presente polizza che ricevano in corso d'anno il portafoglio di un'altra agenzia non assicurata saranno tenuti a corrispondere il premio sul portafoglio acquisito in ragione premio previsto nell'anno di riferimento.

Art. 17 Sanzioni

L'Assicuratore non è tenuto a fornire copertura o a indennizzare alcuna **Richiesta di Risarcimento** o a erogare alcuna prestazione in virtù del presente contratto qualora l'Assicuratore, la sua capogruppo o la sua controllata, nel far ciò, incorrano in qualsiasi sanzione, divieto o restrizione previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero in sanzioni economiche o commerciali o nella violazione di norme o regolamenti italiani, dell'Unione europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Reclami e privacy

Art. 1 Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Via della Chiesa, 2 – 20123 Milano
Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura dell'Assicuratore informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. L'Assicuratore comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2009, potranno essere presentati direttamente a:

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel. +39 02 36901, Fax +39 02 3690222, www.aig.it - Registro Imprese Milano - C.F. 97815540152 - P.I. 10479813561 - REA Milano n. 2530954

Secco Secondana di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 21 6608,
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 44.176.226



IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Oltre alla procedura di reclami di cui sopra, poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: <http://www.aig.lu/>.

La presentazione di un reclamo con la modalità suddetta non pregiudica il diritto di adire le vie legali. Ogni controversia tra Assicuratore e Assicurato/Contraente derivante da, relativa e/o connessa alla presente Polizza sarà sottoposta al procedimento di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, che costituisce condizione di procedibilità della domanda in materia, tra l'altro, di contratti di assicurazione.

Art. 2 Politica in materia di privacy

L'informativa dell'Assicuratore in materia di trattamento dei dati personali viene consegnata alla Contraente prima della sottoscrizione della Polizza ed è consultabile all'indirizzo www.aig.co.it/informativa-privacy.

Fornendo all'Assicuratore i dati identificativi di una determinata persona fisica, la Società dichiara di essere autorizzato a fornire tali informazioni all'Assicuratore. In relazione a qualunque persona fisica di cui fornisca dati personali all'Assicuratore, la Società si impegna a: a) informare la persona in merito ai contenuti della politica in materia di privacy e b) ottenere, ove previsto dalla legge, il consenso per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e il trasferimento (anche transfrontaliero) di dati di carattere personale che riguardano l'interessato in conformità della politica in materia di privacy.

IL CONTRAENTE
UNIONE AGENTI AXA

Via della Moscova, 36
20123 Milano

C.F./P.I. 80104480019

Tel. 0245414020 - Fax 0245414029

L'ASSICURATORE

AIG EUROPE S.A.

Representanza Generale per l'Italia

Marco Viorillo

AIG Europe S.A. Representanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 39901 Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 57819940152 - P.I. 10475610981 - RCA Milano n. 2533954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 219806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D L-1805 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225